

COMUNE DI CERCOLA

Provincia di Napoli

Relazione dell'organo di revisione

- *sulla proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione*
- *sullo schema di rendiconto*

Anno 2020

Comune di Cercola
(Città di Metropolitana di Napoli)
REGISTRO UFFICIALE
Prot. N. **0016920** del
16-09-2021
Ore: 11:14:36 Tipo: Partenza

L'ORGANO DI REVISIONE

DR DANILO LETTERA - PRESIDENTE

DR ANTONIO FERRAIUOLO - COMPONENTE

DR GENNARO D'ORSO - COMPONENTE

Sommario

INTRODUZIONE	4
CONTO DEL BILANCIO	5
Premesse e verifiche	5
Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria	11
Gestione Finanziaria	12
Fondo di cassa	12
Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo	14
Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione	15
Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2020	18
Il Collegio evidenzia che la determinazione del FPV parte corrente non è conforme ai principi contabili per quanto espresso nel verbale n. 19/2021 sul riaccertamento ordinario dei residui, aspetto che sarà meglio illustrato nel paragrafo "Analisi della gestione dei residui".	20
Risultato di amministrazione	20
ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI	26
Fondo crediti di dubbia esigibilità	30
Fondo anticipazione liquidità	31
Fondi spese e rischi futuri	31
SPESA IN CONTO CAPITALE	33
SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO	33
ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO	33
VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA	36
ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE	36
VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE	41
RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI	41
CONTO ECONOMICO	41
STATO PATRIMONIALE	42
RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO	45
IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE	46
CONCLUSIONI	47

Comune di Cercola

Organo di revisione

Verbale n. 23 del 14.09.2021

RELAZIONE SUL RENDICONTO 2020

L'organo di revisione ha esaminato lo schema di rendiconto dell'esercizio finanziario per l'anno 2020, unitamente agli allegati di legge, e la proposta di deliberazione consiliare del rendiconto della gestione 2020 operando ai sensi e nel rispetto:

- del d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
- del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 e dei principi contabili 4/2 e 4/3;
- degli schemi di rendiconto di cui all'allegato 10 al d.lgs.118/2011;
- dello statuto comunale e del regolamento di contabilità;
- dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione degli enti locali approvati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili;

approva

l'allegata relazione sullo schema di rendiconto per l'esercizio finanziario 2020 del Comune di Cercola che forma parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Cercola, 14.09.2021

L'organo di revisione

Dr Danilo Lettera - Presidente

Dr Antonio Ferraiuolo - Componente

Dr Gennaro D'Orso - Componente

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

INTRODUZIONE

I sottoscritti dr Lettera Danilo, dr Ferraiuolo Antonio, dr D'Orso Gennaro, revisori nominati con delibera dell'organo consiliare n. 29 del 28 maggio 2019;

- ◆ ricevuta in data 25/08/2021 la proposta di delibera consiliare e lo schema del rendiconto per l'esercizio 2020, approvati con delibera della giunta comunale n. 39 del 22/08/2021, completi dei seguenti documenti obbligatori ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali – di seguito TUEL):

- a) Conto del bilancio;
- b) Conto economico;
- c) Stato patrimoniale;

e corredati da diversi allegati disposti dalla legge;

- ◆ con nota dell'01/09/2021, trasmessa tramite pec, sono stati richiesti atti e documenti necessari per le verifiche sul rendiconto e per la compilazione di alcune tabelle della relazione sul rendiconto, in parte indicati in una check list da contrassegnare nella specifica colonna al fine di dare conto dei documenti già trasmessi e dei documenti ancora da trasmettere;
- ◆ tra gli atti richiesti è stata indicata anche la delibera di riaccertamento dei residui nr. 38/2021, non trasmessa precedentemente dal servizio finanziario;
- ◆ con nota protocollo n. 15942 del 04/09/2021 il servizio finanziario ha dato riscontro alla richiesta atti dell'01/09/2021, con informazioni parziali nel caso degli agenti contabili e asserendo relativamente alla check list che due tabelle non sono state inviate perché non dovrebbero esserci dati;
- * con successiva nota del 03/09/2021, inviata tramite pec, sono stati richiesti:
 - la comunicazione degli indicatori trimestrali di tempestività dei pagamenti 2021;
 - l'importo dell'Iva a credito/debito al 31/12/2020;
- * con nota del 06/09/2021, trasmessa tramite pec, il responsabile del servizio finanziario ha dato riscontro alla richiesta del 03/09/2021;
- * l'Ente ha adottato il "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" di cui all'art. 18-bis, d.lgs. 23 giugno 2011 n. 118, secondo gli schemi di cui al DM 22 dicembre 2015, allegato 1, con riferimento al rendiconto di gestione;
- * viste le disposizioni della parte II – ordinamento finanziario e contabile del Tuel;
- * visto in particolare l'articolo 239, comma 1 lettera d) del TUEL;
- * visto il d.lgs. 118/2011;
- * visti i principi contabili applicabili agli enti locali;
- * visto il regolamento di contabilità approvato con delibera dell'organo consiliare;

TENUTO CONTO CHE

- * durante l'esercizio le funzioni sono state svolte in ottemperanza alle competenze contenute nell'art. 239 del TUEL;
- * il controllo contabile è stato svolto in assoluta indipendenza soggettiva ed oggettiva nei confronti delle persone che determinano gli atti e le operazioni dell'ente;
- * si è provveduto a verificare la regolarità ed i presupposti delle variazioni di bilancio approvate nel corso dell'esercizio dalla Giunta, dal responsabile del servizio finanziario e dai dirigenti, anche nel corso dell'esercizio provvisorio;

In particolare, ai sensi art. 239 comma 1 lett. b) 2), è stata verificata l'esistenza dei presupposti relativamente le seguenti variazioni di bilancio:

Variazioni di bilancio totali	n. 3
di cui variazioni di Consiglio	n.....
di cui variazioni di Giunta con i poteri del consiglio a ratifica ex art. 175 c. 4 Tuel	n.....
di cui variazioni di Giunta con i poteri propri ex art. 175 comma 5 bis Tuel	n...3.....
di cui variazioni responsabile servizio finanziario ex art. 175 c. 5 quater Tuel	n.....
di cui variazioni altri responsabili se previsto dal regolamento di contabilità	n.....

- * le funzioni richiamate ed i relativi pareri espressi dall'organo di revisione risultano dettagliatamente riportati nella documentazione a supporto dell'attività svolta;
- * le irregolarità non sanate, i principali rilievi e suggerimenti espressi durante l'esercizio sono evidenziati nell'apposita sezione della presente relazione.

RIPORTANO

i risultati dell'analisi e le attestazioni sul rendiconto per l'esercizio 2020.

CONTO DEL BILANCIO

Premesse e verifiche

Il Comune di Cercola registra una popolazione al 01.01.2020, ai sensi dell'art.156, comma 2, del Tuel, di n. 17.547 abitanti.

L'organo di revisione, nel corso del 2020, **ha verificato che non sono state adottate le misure correttive suggerite per garantire la corretta ed efficiente gestione degli alloggi Erp**, già oggetto con nota prot. n. 15798/2019 di segnalazione di gravi irregolarità ex articolo 239, comma 1, lettera e), del Tuel.

L'organo di revisione ha verificato che:

- l'Ente risulta essere correttamente adempiente rispetto alla trasmissione degli schemi di bilancio, dei dati contabili analitici, del piano degli indicatori e dei documenti allegati richiesti dalla BDAP rispetto ai bilanci di previsione, rendiconti, bilanci consolidati approvati;
- l'Ente *non ha* provveduto alla trasmissione dei dati alla BDAP del rendiconto 2020 attraverso la modalità *"in attesa di approvazione al fine di verificare che non vi siano anomalie in vista del successivo invio definitivo post approvazione del rendiconto da parte del Consiglio"*;
- l'Ente non è stato interessato dall'eventuale utilizzo dell'avanzo libero di amministrazione essendo in disavanzo di amministrazione, come certificato col rendiconto di gestione 2019;
- in sede di approvazione del rendiconto 2019, l'ente non si è avvalso della possibilità, prevista dall'art. 109, comma 1-ter del DL 18/2020, di svincolo delle quote di avanzo vincolato da utilizzarsi nell'esercizio 2020;
- nel rendiconto 2020 le somme iscritte ai titoli IV, V e VI delle entrate (escluse quelle entrate del titolo IV considerate ai fini degli equilibri di parte corrente) sono state destinate esclusivamente al finanziamento delle spese di investimento.

In riferimento all'Ente si precisa che:

- **non** partecipa ad Unione dei Comuni;

- **partecipa** ai Consorzi di Comuni come specificato nella delibera consiliare del bilancio consolidato;
- **non è istituito** a seguito di processo di unione;
- **non è istituito** a seguito di processo di fusione per incorporazione;
- **non è ricompreso** nell'elenco di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis del d.l. n. 189/2016;
- **non ha** in essere operazioni di partenariato pubblico-privato, come definite dal d.lgs. n. 50/2016;
- **ha ricevuto** anticipazioni di liquidità di cui all'art.1 comma 11 del d.l. n. 35/2013 convertito in legge n. 64/2013 e norme successive di rifinanziamento, provvedendo ad accantonare correttamente la somma nel risultato di amministrazione.

Si dà atto che l'ente non ha mai utilizzato anticipazioni di liquidità accantonata nel risultato di amministrazione ai fini del FCDE; pertanto, il Comune di Cercola non ha dovuto tener conto degli effetti di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 4/2020, e di quelle successive del 2021, che hanno censurato l'uso improprio delle anticipazioni di liquidità per i pagamenti dei debiti delle pubbliche amministrazioni derivante dal dl n. 35 del 2013 e successivi rifinanziamenti (incostituzionalità del comma 6, art. 2 del dl n. 78 del 2015).

- dai dati risultanti dalla tabella dei parametri di deficitarietà strutturale allegata al rendiconto emerge che l'ente non è da considerarsi strutturalmente deficitario e soggetto ai controlli di cui all'art. 243 del Tuel, **sebbene i parametri non rispettati siano tre e non uno come si dimostrerà di seguito, dando evidenza pertanto della gravissima violazione contabile commessa.**

Parametri di deficitarietà strutturale e indicatori di bilancio

Si premette che per verificare se l'ente è strutturalmente deficitario (ai sensi del D.M. Interno e Mef del 28/12/2018 e dell'articolo 242, comma 2, del Tuel) occorre considerare i parametri dal P1 al P8.

Per la precisione, i parametri dal P1 al P7 non sono altro che gli indicatori sintetici 1.1, 2.8, 3.2, 10.3, 12.4, 13.1, 13.2+13.3, mentre il parametro P8 attiene alla effettiva capacità di riscossione.

Il Collegio rileva che:

1. la tabella dei parametri di deficitarietà 2020 (tabella dei parametri obiettivo per i comuni ai fini dell'accertamento della condizione di ente strutturalmente deficitario) inviata in sede di verifica di bilancio riportava 2 parametri deficitari: P7 (indicatore 13.2+13.3) e P8;
2. la tabella dei parametri di deficitarietà inviata col rendiconto 2020 riporta 1 parametro deficitario il P8;
3. la tabella degli indicatori sintetici, inclusa nella **Relazione illustrativa al rendiconto 2020** e che comprende quelli di deficitarietà come illustrato, riporta per i parametri **P6** (indicatore 13.1) e **P7** (indicatore 13.2+13.3) il valore 0 (zero), si tratta di parametri relativi ai debiti fuori bilancio riconosciuti e/o da riconoscere e finanziare;
4. la tabella dell'effettivo calcolo degli indicatori sintetici, allegato n. 50 del rendiconto 2020, riporta invece per i parametri **P6** e **P7** i valori **0,92%** e **0,72%**.

Ciò esposto, il Collegio osserva che:

- a) la tabella del punto 1 è diversa dalla tabella del punto 2 per i parametri considerati;
- b) la tabella di cui al punto 3 è immotivatamente diversa da quella di cui al punto 4 **solo per i parametri segnalati P6 e P7**, sebbene gli indicatori della tabella del punto 3 **debbano necessariamente coincidere tutti** con quella del punto 4 che riguarda il vero e proprio calcolo degli indicatori;
- c) la tabella del punto 4 riporta per la determinazione del parametro P6 (indicatore 13.1) l'importo di € 92.436,05, impegni 2020 per debiti riconosciuti e finanziati; tale importo **è errato** perché si riferisce invece agli impegni 2021, come indicato nella delibera di Giunta nr. 37 dello schema di bilancio, mentre l'importo **esatto** è di € 339.866,61, attestato dal servizio finanziario con nota prot. n. 15359/2021 e riferito correttamente a tutti i debiti finanziati con risorse del 2020, riconosciuti nell'anno 2020 e in quelli precedenti;

d) la tabella del punto 4 riporta per il parametro P7 (indicatore 13.2+13.3 pari a 0.72%) l'importo di € 93.000, dato inserito manualmente nel sistema, per debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento sul totale degli accertamenti titoli I, II, III di € 12.935.063,97.

Il Collegio, quindi, nel rilevare preliminarmente l'incongruenza tra dati dei vari documenti del rendiconto riferibili alle stesse fattispecie, evidenzia per quanto esposto ai punti c) e d) lo sfioramento anche dei parametri P6 e P7.

Difatti:

- inserendo nella tabella del punto 4 l'importo corretto di € 339.866,61, si ha come indicatore P6 la percentuale di **3,39%** (€ 339.866,61: € 9.999.094,81x100), che **supera il parametro obiettivo dell'1%** contemplato dalla norma; per la precisione la percentuale deve essere di 3,40% perché il dato da inserire al denominatore (somma degli impegni titolo I e titolo II) deve essere di € 9.987.569,49 (conto di bilancio-spesa) e non di € 9.999.094,81 dato errato che non trova alcun riscontro nei documenti contabili del rendiconto;

- il valore percentuale di 0,72% del parametro P7 rilevato dalla tabella del punto 4 pagina 6, come indicato altresì al punto d) di questa pagina, **supera il parametro obiettivo dello 0,60%** contemplato dalla norma.

Pertanto, il Collegio sottolinea, come da prospetto di calcolo degli indicatori sintetici, e quindi anche dei parametri di deficitarietà, che l'ente ha sfiorato 3 (tre) parametri P6, P7 e il P8 e non 1 (uno) il P8 come indicato nella Tabella dei parametri di deficitarietà di cui al punto 2 pagina 6.

In merito a quanto poco prima evidenziato, con riferimento al parametro P7, si rimanda altresì a quanto esposto a pagina 9 che dà ulteriore conferma dello sfioramento di questo parametro.

Si sottolinea che gli indicatori P6 e P7 attengono a dati dei debiti fuori bilancio, definiti dal responsabile finanziario che risulta essere anche il responsabile del servizio legale.

Il Collegio osserva inoltre che nelle tabelle sopra indicate punti 3 e 4:

1. gli indicatori 12.2 e 12.3, di 58,69% e 13,65%, **sono errati** perché considerano un disavanzo di amministrazione **errato** di € 3.968.539,74;
2. gli indicatori che devono esprimere valori assoluti risultano **erroneamente** pari a 0 (zero), in quanto non è stato inserito il dato della popolazione residente (indicatori 4.4, 7.2, 7.4);
3. l'indicatore annuale di tempestività dei pagamenti 9.5 **non è stato inserito**, sebbene sia stata fornita separatamente questa informazione;
4. gli indicatori 4.1, 5.1, 7.1, 13.1, 15.2, che fanno riferimento ai dati degli impegni titolo I e titolo II sono **errati** perché riportando importi differenti da quelli del conto di bilancio -spesa (totale del titolo I è di € 9.694.650,78 e non di € 9.704.913,42, del titolo II è di € 292.918,71 e non di € 294.181,39, il titolo I + il titolo II è di € 9.987.569,49 e non di € 9.999.094,81);
5. molti indicatori riguardanti le percentuali di incasso delle entrate hanno subito peggioramenti rispetto ai dati del 2019, occorre quindi valutazioni di merito nella Relazione illustrativa al rendiconto;
6. il parametro di deficitarietà P8 ha subito un peggioramento passando dal 37,84% del 2019 al 35,21% del 2020, a testimonianza delle crescenti difficoltà dell'ente ad incassare le entrate.

È evidente, quindi, che risultano omissioni ed errori degli indicatori, incongruenze di dati tra atti riferibili alle stesse fattispecie nonché assenze di opportune valutazioni sui mutamenti 2019-2020 degli indicatori sintetici, in particolare di quelli relativi alle percentuali di riscossione sugli accertamenti e sulle previsioni di entrate.

Si rimarca l'assenza nella Relazione illustrativa al rendiconto, per un ente che è in disavanzo di amministrazione dal 2019 e che ha registrato un peggioramento dello stesso nel 2020, di qualsiasi valutazione:

- sull'evoluzione della situazione economica-finanziaria-patrimoniale in considerazione dei parametri di deficitarietà dell'ente: l'ente potrebbe diventare nel 2022 strutturalmente deficitario con lo sfioramento di 4 parametri (il P1 e/o il P6, per il disavanzo da ripianare, oltre il P6, P7 e P8 che con molta probabilità supereranno il parametro obiettivo);
- sugli indicatori sintetici di bilancio, specie di quelli relativi alle percentuali di riscossione delle entrate.

Infine, considerando tutto quanto esposto, appare evidente che gli indicatori del rendiconto da trasmettere alla BDAP come proposti danno una rappresentazione parziale e non veritiera della situazione in cui versa l'ente, fornendo notizie errate per l'interpretazione di fondamentali dati del rendiconto.

- che in attuazione dell'articolo 233 del Tuel, alla data odierna, quindi ad esercizio finanziario largamente trascorso, non sono state presentate le rese dei conti di alcuni agenti contabili; infatti, rispetto agli anni precedenti, nella comunicazione prot. n 15942/2021 del servizio finanziario sono stati indicati come agenti contabili solo il tesoriere e l'economista, mentre nella comunicazione dell'01/09/2021 l'organo di revisione ha richiesto l'elenco completo di tutti gli agenti contabili con l'indicazione delle relative attività oggetto della resa dei conti; pertanto, ad esempio, non risultano i conti dell'agente contabile dell'anagrafe/stato civile, dell'addetto alla raccolta delle somme versate per i parcheggi negli appositi parcometri come per gli anni precedenti;
si tratta di una grave violazione contabile che impedisce all'organo di revisione di verificare i conti di tutti gli agenti contabili e la relativa parificazione; si evidenzia che l'ente persistendo tale inadempimento dovrà provvedere alla segnalazione alla Corte dei Conti.
- gli agenti contabili che hanno reso il conto della loro gestione, entro il 30 gennaio 2021, allegando i documenti di cui al secondo comma del citato art. 233, sono l'economista comunale e il tesoriere dell'ente;
- che l'ente ha nominato il responsabile del procedimento ai sensi dell'art.139 del d.lgs. 174/2016 ai fini della trasmissione, tramite SIRECO, dei conti degli agenti contabili;
- che il responsabile del servizio finanziario ha adottato quanto previsto dal regolamento di contabilità per lo svolgimento dei controlli sugli equilibri finanziari;
- nell'emissione degli ordinativi di incasso e dei mandati di pagamento è stato rispettato l'obbligo – previsto dal comma 3, dell'art. 180 e dal comma 2, dell'art. 185 del Tuel – della codifica della transazione elementare;
- nel corso dell'esercizio 2020, non sono state effettuate segnalazioni ai sensi dell'art.153, comma 6, del TUEL per il costituirsi di situazioni, non compensabili da maggiori entrate o minori spese, tali da pregiudicare gli equilibri del bilancio;
- nel corso dell'esercizio l'ente non ha dovuto provvedere al recupero delle quote di disavanzo da FCDE ex art. 39-quater d.l. 30 dicembre 2019, n. 162, la cui decorrenza è fissata al 2021, che comunque non ha recuperato nel 2020 per la formazione di un ulteriore disavanzo ordinario, come si illustrerà e come già è stato evidenziato nel parere sul bilancio di previsione 2021-2023, paragrafo Gestione dell'esercizio 2020 da pagina 6 a pagina 9;
- il risultato di amministrazione al 31/12/20 **è peggiorato** rispetto al disavanzo al 1/1/2020;

DESCRIZIONE	IMPORTO
Disavanzo dell'esercizio 2020 da FCDE ex art. 39-quater d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 -RENDICONTO 2020;	€ 3.632.126,34
Disavanzo dell'esercizio 2019 da FCDE ex art. 39-quater d.l. 30 dicembre 2019, n. 162 - RENDICONTO 2019;	-€ 2.500.743,68
MAGGIORE DISAVANZO	€ 1.131.382,66

Il risultato di amministrazione anno 2020 rileva rispetto al 2019 un disavanzo di -€ 3.632.126,34, uguale a quello della tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto, allegata allo schema di bilancio di previsione 2021-2023.

Poiché il disavanzo di amministrazione 2020 è di -€ 3.632.126,34 si registra un peggioramento del disavanzo del 2019, dovuto alla formazione di un ulteriore disavanzo ordinario di € 1.131.382,66 (3.632.126,34 - 2.500.743,68).

Questi sono i dati verificati e valutati già in sede di parere al bilancio di previsione 2021-2023.

Pertanto, quanto esposto e motivato nel parere al bilancio di previsione 2021-2023, di cui al verbale n. 20/2021, pagine 6-7-8-9, viene necessariamente riproposto e confermato, come si dirà nello specifico paragrafo "Risultato di amministrazione".

Proprio in considerazione dei motivi espressi col parere sullo schema di bilancio e relativi allegati, il Collegio certifica però il maggiore disavanzo di amministrazione ordinario in un importo di € 1.369.702,78 in luogo di € 1.131.382,66. Anche questo aspetto sarà riproposto nello specifico paragrafo "Risultato di amministrazione".

- **ha provveduto** nel corso del 2020 al riconoscimento e finanziamento di nuovi debiti fuori bilancio per euro 81.224,22 di parte corrente, come da comunicazione del servizio finanziario prot. n. 15942/2021; si ricorda che gli atti di riconoscimento debiti devono essere trasmessi alla competente Procura della Sezione Regionale della Corte dei conti ai sensi dell'art. 23 Legge 289/2002, c. 5;

Tali debiti sono così classificabili:

	2018	2019	2020
Articolo 194 T.U.E.L.:			
- lettera a) - sentenze esecutive	€ 434.244,36	€ 147.167,23	71.648,62
- lettera b) - copertura disavanzi			
- lettera c) - ricapitalizzazioni			
- lettera d) - procedure espropriative/occupazione d'urgenza			
- lettera e) - acquisizione beni e servizi senza impegno di spesa	€ 4.437,60	€ 71.180,95	9.576,20
Totale	€ 438.681,96	€ 218.348,18	€ 81.224,82

Si osserva che l'importo dei nuovi debiti fuori bilancio 2020 riconosciuti in consiglio comunale di € 81.224,22, di cui alla nota prot. 15942/2021, non coincide con quello di € 81.215,82 del questionario periodico dei debiti Corte dei conti, trasmesso unitamente alle delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio, che finanziano debiti per l'importo complessivo € 81.764,52 dato a sua volta differente dagli altri due.

Dopo la chiusura dell'esercizio ed entro la data di formazione dello schema di rendiconto non sono stati trasmessi atti di riconoscimento debiti fuori bilancio.

Il Collegio dà atto che i debiti riportati nel 2020 riguardano quelli di nuova formazione e sono quindi depurati dell'importo di debiti provenienti dagli esercizi precedenti che sono finanziati con le risorse dell'anno considerato (copertura pluriennale), come si evince dal prospetto degli impegni sul capitolo 1079 anno 2020, trasmesso dal servizio finanziario in sede di verifica dello schema di bilancio.

Al fine della determinazione del parametro di deficitarietà occorre necessariamente considerare tutti i debiti riconosciuti anche negli anni precedenti ma con imputazione finanziaria nel 2020, vale a dire l'importo di 339.866,61 come certificato dal responsabile del servizio finanziario con nota protocollo 15359/2021.

Si osserva che il totale dei debiti da riconoscere al 31/12/2020 di € 91.759,02 di cui alla nota

protocollo n. 12159 del 22/06/2021, trasmessa dal responsabile del settore Dr. L. Pacella, non coincide con quello indicato dallo stesso responsabile per il parametro di deficiarietà P7 (indicatore 13.2+13.3) di € 93.000, come indicato al punto d) di pagina 7. La nota n. 12159/2021 attesta l'elenco delle sentenze da riconoscere e finanziare, tra cui anche quelle dell'anno 2021 per un importo di € 27.892,03, e pertanto quelle al 31/12/2020 per un importo di € 63.866,99.

Il Collegio evidenzia che, da un riscontro fatto direttamente presso la tesoreria comunale Geset Italia in vista della prossima verifica di cassa, risulta un pignoramento presso terzi per la sentenza del Tribunale di Nola n. 1529/2019 di € 35.205,73 oltre interessi e spese consequenziali (importo pignorato € 52.808,50 come per legge). Il pignoramento fa seguito alla notifica di un atto di precetto del 15/02/2021, quindi si riferisce ad una sentenza notificata entro il 31/12/2020. Nell'elenco trasmesso con la citata nota del servizio finanziario non vi è traccia di questa sentenza, che determina l'importo delle sentenze da riconoscersi entro il 31 dicembre 2020 in € 99.072,72 (€ 63.866,99 + € 35.205,73). Il rapporto tra € 99.072,72 e il totale dei primi tre titoli di entrate di € 12.935.063,97 determina per il parametro P7 la percentuale 0,76%, superiore al parametro obiettivo dello 0,6%. Quindi anche con tale importo il parametro obiettivo P7 è sfiorato, confermandosi quindi lo sfioramento di tre parametri di deficiarietà e non uno come erroneamente indicato.

Il Collegio osserva anche che le incongruenze dei dati dei debiti fuori bilancio, l'attestazione protocollo n. 12159/2021 non corrispondente ai dati reali, e l'assenza di delibere di riconoscimento debiti fuori bilancio per sentenze già agli atti di ufficio fanno necessariamente dedurre che i dati comunicati non sono completamente aderenti alla realtà, e che l'importo dei debiti non ancora riconosciuti in consiglio comunale quasi certamente sono lievitati per oneri da interessi e per oneri da altre procedure esecutive, che si presume ragionevolmente siano già state compiute dai creditori, determinando un maggiore importo totale. Si ricorda che i pignoramenti presso terzi possono essere disposti anche sui conti Bancoposta.

L'organo di revisione evidenzia che:

- nel parere al bilancio di previsione 2021-2023, nel paragrafo Fondo per spese potenziali, pagina 41, ha sottolineato la grave anomalia rappresentata dalla circostanza che da oltre un anno non sono stati trasmessi atti di riconoscimento di debiti fuori bilancio;
- i dati relativi ai debiti assumono una quantificazione diversa negli atti e nelle attestazioni che sono trasmessi per i controlli dell'organo di revisione, sebbene debbano coincidere;
- procederà alle necessarie verifiche per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai responsabili di servizio in merito ai debiti fuori bilancio e la situazione debitoria effettiva, per quanto detto ai punti precedenti;
- controllerà nel corso del mandato la tempistica del riconoscimento dei debiti fuori bilancio rispetto alla data di notifica delle sentenze e dei provvedimenti giurisdizionali per verificare il rispetto dei termini di cui all'articolo 14, comma 1, del D.L. 31-12-1996 n. 669, e quindi l'eventuale formazione di ulteriori oneri non dovuti;
- procederà alla verifica circa la sussistenza di eventuali ulteriori pignoramenti presso terzi non comunicati, successivi ad azioni esecutive per debiti non riconosciuti nei termini di legge.

Si ricorda che i debiti fuori bilancio vanno tutti tempestivamente riconosciuti e finanziati (già esistono diverse sentenze agli atti di ufficio comunicate in elenco dal responsabile competente); si ricorda inoltre che l'ente deve provvedere alla verifica degli equilibri di bilancio 2021 e quindi anche dei debiti, ai sensi dell'articolo 193 del d.lgs. 267/2000, adempimento che al momento è contestuale al bilancio di previsione, entrambi scaduti il 31 luglio termine non ufficialmente prorogato.

Le verifiche segnalate risultano necessarie per quanto esposto, tenuto conto altresì che l'Organo di revisione deve effettuare attenti controlli sui debiti fuori bilancio poiché tali voci concorrono come già indicato anche alla definizione di due dei nuovi indicatori di deficiarietà che sono stati approvati con il D.M. 28.12.2018:

Allegato A

parametro P 6 – codice indicatore 13.1 – debiti riconosciuti e finanziati = importo debiti fuori bilancio riconosciuti e finanziati / Totale impegni titolo 1 e titolo 2

parametro P 7 – codice indicatore 13.2+13.3 – Debiti in corso di riconoscimento + Debiti riconosciuti e in corso di finanziamento = (Importo debiti fuori bilancio in corso di riconoscimento + Importo debiti fuori bilancio riconosciuti e in corso di finanziamento) / Totale accertamento entrate dei titoli 1, 2 e 3.

Il Collegio, infine, richiama quanto indicato nel parere al bilancio di previsione 2021-2023 di cui al verbale nr. 20 del 27/08/2021 sul fondo contenzioso relativo alla probabile formazione di debiti fuori bilancio e quindi alle passività potenziali. Tale argomento sarà trattato nello specifico paragrafo "Fondi spese e rischi futuri -Fondo contenziosi"

- che l'ente non essendo in dissesto finanziario, né strutturalmente deficitario in quanto non supera oltre la metà dei parametri obiettivi definiti dal decreto del Ministero dell'Interno, ed avendo presentato il certificato del rendiconto 2018 entro i termini di legge, non ha avuto l'obbligo di assicurare per l'anno 2020, la copertura minima dei costi dei servizi a domanda individuale, acquedotto e smaltimento rifiuti.

DETTAGLIO DEI PROVENTI E DEI COSTI DEI SERVIZI					
RENDICONTO 2020	Proventi Accertati	Costi impegnati	Saldo	% di copertura realizzata	% di copertura prevista
Asilo nido	€ -		€ -		
Casa riposo anziani			€ -		
Fiere e mercati	€1,707,00		-	%	
Mense scolastiche	€55,722,80	€ 69.084,70	€ 13.361,90	80,65%	
Musei e pinacoteche			€ -		
Teatri, spettacoli e mostre			€ -		
Colonie e soggiorni stagionali			€ -		
Corsi extrascolastici			€ -		
Impianti sportivi	€ 31.281,10	*0,00	€ -		
Parchimetri			€ -		
Servizi turistici			€ -		
Trasporti funebri, pompe funebri			€ -		
Uso locali non istituzionali			€ -		
Centro creativo			€ -		
Altri servizi			€ -		
Totali	€88,710,90	€ 69.084,70	€ 13.361,90		

*Per gli impianti sportivi non si registrano impegni, in quanto dati in concessione.

Il Collegio osserva che non è stato fornito il dato dei costi impegnati per il servizio fiere e mercati, condizione che non permette il calcolo della percentuale di copertura.

Effetti sulla gestione finanziaria 2020 connessi all'emergenza sanitaria

Nel 2020 gli enti locali hanno ricevuto diversi trasferimenti statali, in particolare si segnalano quelli del fondo di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 - Fondo Funzioni Fondamentali (dal 2021 Fondo Funzioni ex art. 1 comma 822 e seguenti Legge 178/2020) rispetto ai diversi "Fondi Covid-19" ricevuti sempre nel corso del 2020 come ristori per minore entrata e ristori di spesa.

Il Collegio ha verificato che l'ente ha correttamente contabilizzato le somme derivanti dal Fondo Funzioni Fondamentali di cui art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020 e dagli altri specifici ristori di entrate e di spesa.

Il Collegio evidenzia che il Comune di Cercola ha ricevuto nel 2020 trasferimenti statali (vedasi pagamenti dello Stato su sito del Ministero dell'Interno finanza-locale) a titolo di funzioni fondamentali per € 631.140,15, totalmente utilizzati nel corso dello stesso anno come da certificazione inoltrata al Mef/Rgs in data 31 maggio 2021.

Il Collegio richiama e conferma quanto chiaramente segnalato nel paragrafo Gestione dell'esercizio 2020, pagina 8, del parere sul nuovo schema di bilancio di cui al verbale 20/2021

(che ripete quanto già espresso nel parere del 07 giugno 2021 sul primo schema di bilancio), e pertanto ribadisce che:

- è stato certificato che l'Ente per la pandemia ha realizzato minori entrate e sostenute maggiori spese, al netto dei ristori statali, per un risultato finale di -€ 814.394,00, quindi oltre la quota assegnata e pagata dallo Stato di € 631.140,15;

- non sussistono giuridicamente risorse che possano confluire nell'avanzo vincolato 2020 per le funzioni fondamentali;

- l'ente, sussistendone i presupposti, come previsto al punto C2 dell'Allegato 1 del Decreto n. 59033/2021, avrebbe dovuto disporre nel termine perentorio del 31 luglio 2021 una revisione/rettifica della certificazione trasmessa il 31 maggio per poter utilizzare risorse delle funzioni fondamentali dell'anno 2020;

- non essendo stata disposta tale modifica, non può essere utilizzata a titolo di avanzo vincolato per il bilancio 2021 nessuna quota del 2020 relativa alle funzioni fondamentali perché inesistente, in virtù della certificazione Covid-19 prodotta dal Comune;

- la somma di € 305.995, inclusa tra le quote vincolate a titolo di funzione fondamentale, quindi, deve essere eliminata dall'allegato a/2 e dalla ripartizione del risultato di amministrazione.

Il Collegio ha verificato che l'Ente non ha usufruito delle anticipazioni di liquidità per far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili maturati alla data del 31 dicembre 2019, relativi a somministrazioni, forniture, appalti e a obbligazioni per prestazioni professionali, nonché per i debiti fuori bilancio riconosciuti (art. 115 e 116, d.l. n. 34/2020 ed art. 55, d.l. n. 104/2020).

Il Collegio ha verificato che l'Ente ha correttamente contabilizzato e utilizzato le somme derivanti da operazioni di sospensione di mutui.

Gestione Finanziaria

L'organo di revisione, in riferimento alla gestione finanziaria, rileva e attesta che:

Fondo di cassa

Il fondo di cassa al 31/12/2020 risultante dal conto del Tesoriere **corrisponde** alle risultanze delle scritture contabili dell'Ente.

Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da conto del Tesoriere)	€	1.780.298,31
Fondo di cassa al 31 dicembre 2020 (da scritture contabili)	€	1.780.298,31

Nell'ultimo triennio, l'andamento del fondo di cassa finale è il seguente:

	2018	2019	2020
Fondo cassa complessivo al 31.12	€ 2.500.280,27	€ 1.747.220,70	€ 1.780.298,31
di cui cassa vincolata	€ 145.610,47	€ 237.502,90	€ 359.914,90

L'evoluzione della cassa vincolata nel triennio è rappresentata nella seguente tabella.

Evoluzione della cassa vincolata nel triennio

Consistenza cassa vincolata	+/-	2018	2019	2020
Consistenza di cassa effettiva all'1.1	+	€ 51.746,06	€ 145.610,47	€ 237.502,90
Somme utilizzate in termini di cassa all'1.1	+	€ -	€ -	€ -
Fondi vincolati all'1.1	=	€ 51.746,06	€ 145.610,47	€ 237.502,90
Incrementi per nuovi accrediti vincolati	+	€ 2.030.599,83	€ 218.464,89	€ 333.342,14
Decrementi per pagamenti vincolati	-	€ 1.936.735,42	€ 126.572,46	€ 171.548,34
Fondi vincolati al 31.12	=	€ 145.610,47	€ 237.502,90	€ 359.914,90
Somme utilizzate in termini di cassa al 31.12	-	€ -	€ -	€ -
Consistenza di cassa effettiva al 31.12	=	€ 145.610,47	€ 237.502,90	€ 359.914,90

Il Collegio rileva che l'importo di € 399.296,70 della cassa vincolata riportato nel prospetto "Situazione di cassa" a pagina 15 della relazione illustrativa al rendiconto è **errato**, essendo la cassa vincolata al 31/12/2020 pari ad € 359.914,90, come da verifica di cassa del 30.03.2021.

Sono stati verificati gli equilibri di cassa:

Equilibri di cassa	+/-	Previdoni dell'Invece*		Riscossioni e pagamenti al 31/12/2020		Residui	Totale
		Previdoni dell'Invece*	Previdoni dell'Invece*	Competenza	Residui		
Fondo di cassa iniziale (A)		€	1.747.210,70	€	1.747.210,70	€	1.747.210,70
Entrate Titolo 1.00	+	€	11.307.759,87	€	4.797.136,42	€	1.990.759,67
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€	-	€	-	€	-
Entrate Titolo 1.01	+	€	4.324.910,32	€	1.718.810,41	€	162.507,54
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€	-	€	-	€	-
Entrate Titolo 3.00	+	€	2.019.470,19	€	412.104,41	€	367.998,18
di cui per estinzione anticipata di prestiti (*)		€	-	€	-	€	-
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti permanentemente destinati al rimborso dei prestiti da cui sono originati	+	€	-	€	-	€	-
Totale Entrate B (B=Titoli 1.00, 1.01, 3.00, 4.02.06)	=	€	18.052.140,98	€	6.938.061,24	€	1.920.764,56
di cui per estinzione anticipata di prestiti (somma *)		€	-	€	-	€	-
Spese Titolo 2.00 - Spese correnti	+	€	17.023.426,35	€	6.657.218,85	€	2.055.273,51
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	+	€	-	€	-	€	-
Spese Titolo 4.03 - Quote di capitale a titolo di rimborso e costi di gestione	+	€	2.157.465,42	€	793.234,93	€	105.691,56
di cui per estinzione anticipata di prestiti		€	-	€	-	€	-
di cui rimborso anticipato di prestiti (tit. 1.1, 3.1, 3.2/3.3 e 4.1, 4.2, 4.3)		€	-	€	-	€	-
Totale Spese C (C=Titoli 2.00, 2.04, 4.00)	=	€	19.180.891,77	€	7.450.453,78	€	2.160.965,07
Differenza D (D=C-B)	=	€	1.048.720,19	€	12.432,54	€	280.400,61
Altre poste differenziali per eccezioni previste da norme di legge e dai principi contabili che hanno effetto sull'equilibrio		€	-	€	-	€	-
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti (E)	+	€	-	€	-	€	-
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	€	-	€	-	€	-
Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata di prestiti (G)	+	€	-	€	-	€	-
Differenza di parte corrente H (H=D+E+F+G)	=	€	1.048.720,19	€	12.432,54	€	280.400,61
Entrate Titolo 4.00 - Entrate in conto capitale	+	€	7.683.591,03	€	181.177,03	€	251.965,91
Entrate Titolo 5.00 - Entrate da rimborsi di prestiti	+	€	822.198,49	€	-	€	296.748,91
Entrate Titolo 6.00 - Accensione prestiti	+	€	356.959,69	€	-	€	4.310,00
Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento (F)	+	€	-	€	-	€	-
Totale Entrate Titoli 4.00+5.00+6.00 +F (I)	=	€	8.862.749,21	€	181.177,03	€	553.034,82
Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti permanentemente destinati al rimborso dei prestiti da cui sono originati (B1)	+	€	-	€	-	€	-
Entrate Titolo 5.02 Riscossioni di crediti a breve termine	+	€	-	€	-	€	-
Entrate Titolo 5.03 Riscossioni di crediti a medio termine	+	€	-	€	-	€	-
Entrate Titolo 5.04 per riduzione attività finanziarie	+	€	822.198,49	€	-	€	296.748,91
Totale Entrate per riscossione di crediti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie L1 (L1=Titoli 5.02, 5.03, 5.04)	=	€	822.198,49	€	-	€	296.748,91
Totale Entrate per riscossione di crediti, contributi agli investimenti e altre entrate per riduzione di attività finanziarie (L=L1+L2)	=	€	822.198,49	€	-	€	296.748,91
Totale Entrate di parte capitale M (M=I+L)	=	€	9.684.947,70	€	181.177,03	€	256.285,91
Spese Titolo 2.00	+	€	5.503.519,65	€	8.800,00	€	428.162,10
Spese Titolo 3.01 per acquisizioni attività finanziarie	+	€	-	€	-	€	-
Totale Spese Titolo 2.00, 3.01 (N)	=	€	5.503.519,65	€	8.800,00	€	428.162,10
Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale (O)	+	€	-	€	-	€	-
Totale spese di parte capitale P (P=N+O)	=	€	5.503.519,65	€	8.800,00	€	428.162,10
Differenza di parte capitale Q (Q=M-P-E-G)	=	€	2.767.031,06	€	172.377,03	€	171.876,19
Spese Titolo 3.02 per concessione crediti di breve termine	+	€	-	€	-	€	-
Spese Titolo 3.03 per concessione crediti di medio termine	+	€	-	€	-	€	-
Spese Titolo 3.04 Altre spese incrementi di attività finanziarie	+	€	79.375,00	€	-	€	-
Totale spese per concessione di crediti e altre spese per incremento attività finanziarie R (R=somma titoli 3.02, 3.03, 3.04)	=	€	79.375,00	€	-	€	-
Spese Titolo 7 (S) - Anticipazioni da restituzione	+	€	2.609.243,50	€	-	€	-
Spese Titolo 9 (T) - Chiusura anticipazioni restituzione	+	€	2.609.243,50	€	-	€	-
Entrate Titolo 9 (U) - Entrate a carico e parte di giro	+	€	3.475.778,57	€	1.632.918,51	€	10.771,63
Spese Titolo 7 (V) - Uscite a carico e parte di giro	-	€	3.919.932,24	€	1.265.692,50	€	1.655.043,13
Fondo di cassa finale Z (Z=M+Q+R+U+V-T)	=	€	3.764.450,79	€	172.880,40	€	1.280.298,31

* Trattasi di quota di rimborso annua
 ** Il totale comprende Competenza + Residui

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per azioni esecutive.

L'ente non ha richiesto anticipazioni di tesoreria.

Tempestività pagamenti e misure previste dall'art. 1, commi 858 – 872, legge 145/2018

L'Ente, ai sensi dell'art. 41, comma 1, d.l. n. 66/2014, **non ha allegato** al rendiconto un prospetto attestante l'importo dei pagamenti relativi a transazioni commerciali effettuati dopo la scadenza dei termini previsti dal d.lgs. n. 231/2002.

L'Ente ha allegato al rendiconto l'**indicatore annuale 2020** di tempestività dei pagamenti di cui all'art. 33 del d.lgs. n. 33/2013 pari a **giorni 28,76**, in peggioramento rispetto **all'indicatore annuale 2019 pari a giorni 24,09**.

Gli indicatori trimestrali di tempestività anno 2021, comunicati del servizio finanziario con pec del 06/09/2021, manifestano un evidente peggioramento essendo di gg. **35,45** (I trimestre) e di gg. **43** (II trimestre), con ciò evidenziando una gravissima difficoltà nel pagare le fatture tempestivamente, per restare nel termine di trenta giorni previsto dalla legge.

Tale condizione determinerà quasi certamente la necessità di inserire nelle previsioni del bilancio 2022-2024 il Fondo Garanzia Crediti Commerciale anche in percentuale maggiore, a palese conferma di quanto asserito nel parere al bilancio 2021, di cui al verbale n. 20/2021 pagine 41-42.

Il Collegio osserva che:

- gli indicatori trimestrali di pagamento 2021 rappresentano fatti gestionali successivi al 31/12/2020 importanti da conoscere, in quanto l'ente ha, come evidenziato, un indicatore annuale 2020 prossimo ai 30 giorni, che ha inciso sulla percentuale di determinazione del fondo garanzia crediti commerciali; di tali fatti necessitava darne notizia nella relazione illustrativa al rendiconto 2020 come prescrive l'articolo 231 del d.lgs. 267/2000;

- l'importo dell'IVA al 31/12/2020 è da conoscere perché da inserire nella tabella di conciliazione crediti e residui attivi dello Stato patrimoniale della presente relazione;

per questi incontestabili rilievi, è del tutto ingiustificata l'affermazione, nel messaggio pec del 06/09/2021, che i dati forniti in proposito non sono strettamente pertinenti al rendiconto 2020 quasi a circoscrivere il potere di controllo dell'organo di revisione per autonome valutazioni del responsabile del servizio finanziario.

L'ente, quindi, ha rispettato i tempi di pagamento ma manifesta un indicatore di tempestività annuale quasi prossimo ai 30 giorni previsti dalla legge, che sta notevolmente peggiorando nel 2021.

L'ente in virtù dei tempi di pagamento **ha** applicato nel bilancio di previsione 2021/2023 il fondo garanzia debiti commerciali nella misura del 2%.

Si ricorda che, l'art. 2, comma 4-quater DI 187/2020 consente, limitatamente all'accantonamento da stanziare nel 2021 con riferimento alla situazione rilevata nel 2020, di derogare alla tassatività dell'elaborazione mediante la Piattaforma dei crediti commerciali (PCC) degli indicatori che fanno scattare l'obbligo di accantonamento. Tali indicatori potranno essere calcolati tenendo conto di pagamenti di fatture non comunicati alla PCC, sulla base delle informazioni contenute nelle contabilità locali.

Questa facoltà è stata utilizzata dall'ente che non ha effettuato le operazioni di bonifica delle banche dati, al fine di allineare i dati presenti sulla Piattaforma dei crediti commerciali con le scritture contabili, come riportato nella delibera di Giunta n. 33 del 31/07/2021.

Il risultato di competenza, l'equilibrio di bilancio e quello complessivo

Il risultato della gestione di competenza presenta un avanzo di € 5.156.265,17.

L'equilibrio di bilancio presenta un saldo pari ad euro 2.519.537,96 mentre l'equilibrio complessivo presenta un saldo pari ad euro 630.956,24 come di seguito rappresentato:

GESTIONE DEL BILANCIO	
a) Avanzo di competenza (+) /Disavanzo di competenza (-)	5.156.265,17
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N (+)	2.101.098,78
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	535.628,43
d) Equilibrio di bilancio (d=a-b-c)	2.519.537,96
GESTIONE DEGLI ACCANTONAMENTI IN SEDE DI RENDICONTO	
d)Equilibrio di bilancio (+)/(-)	2.519.537,96
e)Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto(+)/(-)	1.888.581,72
f) Equilibrio complessivo (f=d-e)	630.956,24

Conciliazione tra risultato della gestione di competenza e il risultato di amministrazione

Il risultato della gestione di competenza si concilia con quello di amministrazione, come risulta dai seguenti elementi:

RISCONTRO RISULTATI DELLA GESTIONE	
Gestione di competenza	2020
SALDO GESTIONE COMPETENZA*	€ 4.977.980,35
Fondo pluriennale vincolato iscritto in entrata	€ 714.409,14
Fondo pluriennale vincolato di spesa	€ 2.702.090,80
SALDO FPV	-€ 1.987.681,66
Gestione dei residui	
Maggiori residui attivi riaccertati (+)	€ 34.199,00
Minori residui attivi riaccertati (-)	€ 90.533,32
Minori residui passivi riaccertati (+)	€ 184.279,73
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 127.945,41
Riepilogo	
SALDO GESTIONE COMPETENZA	€ 4.977.980,35
SALDO FPV	-€ 1.987.681,66
SALDO GESTIONE RESIDUI	€ 127.945,41
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI APPLICATO	€ 2.165.966,48
AVANZO ESERCIZI PRECEDENTI NON APPLICATO	€ 8.374.675,10
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31/12/2020	€ 13.658.885,68

*saldo accertamenti e impegni del solo esercizio 2020

Il Collegio evidenzia che il risultato di € 13.657.623,00 di cui alla tabella "Riscontro risultati della gestione", pagine 10 e 11, della Relazione illustrativa al rendiconto non coincide con quello effettivo di € 13.658.885,68 di cui alla precedente la tabella.

Per quanto riguarda il grado di attendibilità delle previsioni e della capacità di riscossione delle entrate finali emerge che:

Entrate	Previsione definitiva (competenza)	Accertamenti in c/competenza	Incassi in c/competenza	%
		(A)	(B)	Incassi/accert.ti in c/competenza
				(B/A*100)
Titolo I	€ 10.061.085,13	€ 10.043.304,23	€ 4.797.136,42	47,76452361
Titolo II	€ 4.526.927,71	€ 2.173.137,00	€ 1.728.820,41	79,5541381
Titolo III	€ 767.496,16	€ 718.622,74	€ 412.104,41	57,34641935
Titolo IV	€ 6.354.091,99	€ 2.323.710,80	€ 181.177,03	7,79688376
Titolo V	€ 79.375,00	€ -	€ -	#DIV/0!

Nel 2020, l'Organo di revisione, nello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla regolarità dei rapporti finanziari tra Ente locale e concessionario della riscossione ai sensi dell'art. 239, co. 1, lett. c), del TUEL, non ha rilevato irregolarità e quindi suggerito misure correttive non adottate dall'Ente.

L'Organo di revisione ha verificato che il concessionario ha riversato il riscosso nel conto di tesoreria dell'Ente locale con la periodicità stabilita dall'art. 7, co. 2, lett. gg-septies) del d.l. n. 70/2011, convertito dalla l. n. 106/2011 e s.m.i.

La gestione della parte corrente, distinta dalla parte in conto capitale, integrata con l'applicazione a bilancio dell'avanzo / disavanzo derivante dagli esercizi precedenti, presenta per l'anno 2020 la seguente situazione:

Allegato n. 10 - Rendiconto della gestione		
VERIFICA EQUILIBRI (solo per gli Enti locali)		
EQUILIBRIO ECONOMICO-FINANZIARIO		COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI ALL'ESERCIZIO)
A) Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata	(+)	577.657,59
AA) Recupero disavanzo di amministrazione esercizio precedente	(-)	
B) Entrate Titoli 1.00 - 2.00 - 3.00	(+)	12.935.063,97
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(+)	
D) Spese Titolo 1.00 - Spese correnti	(-)	9.694.650,78
D1) Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa)	(-)	204.809,75
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(-)	
F1) Spese Titolo 4.00 - Quote di capitale amm.to dei mutui e prestiti obbligazionari	(-)	293.224,93

<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
F2) Fondo anticipazioni di liquidità	(-)	
G) Somma finale (G=A-AA+B+C-D-D1-D2-E-E1-F1-F2)		3.320.036,10
ALTRE POSTE DIFFERENZIALI, PER ECCEZIONI PREVISTE DA NORME DI LEGGE E DAI PRINCIPI CONTABILI, CHE HANNO EFFETTO SULL'EQUILIBRIO EX ARTICOLO 162, COMMA 6, DEL TESTO UNICO DELLE LEGGI SULL'ORDINAMENTO DEGLI ENTI LOCALI		
H) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese correnti e per rimborso prestiti	(+)	1.662.060,94
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	34.809,01
<i>di cui per estinzione anticipata di prestiti</i>		
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	4.858,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(+)	
O1) RISULTATO DI COMPETENZA DI PARTE CORRENTE (O1=G+H+I-L+M)		5.012.048,05
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	2.101.098,78
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio	(-)	535.628,43
O2) EQUILIBRIO DI BILANCIO DI PARTE CORRENTE	(-)	2.375.320,84
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto (+)/(-)	(-)	1.888.581,72
O3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO DI PARTE CORRENTE		486.739,12
P) Utilizzo avanzo di amministrazione per spese di investimento	(+)	503.905,54
Q) Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata	(+)	136.751,55
R) Entrate Titoli 4.00-5.00-6.00	(+)	2.323.710,80
C) Entrate Titolo 4.02.06 - Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche	(-)	
I) Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(-)	34.809,01
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(-)	
S2) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(-)	
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzione di attività finanziarie	(-)	
L) Entrate di parte corrente destinate a spese di investimento in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili	(+)	4.858,00
M) Entrate da accensione di prestiti destinate a estinzione anticipata dei prestiti	(-)	
U) Spese Titolo 2.00 - Spese in conto capitale	(-)	292.918,71
U1) Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa)	(-)	2.497.281,05
V) Spese Titolo 3.01 per Acquisizioni di attività finanziarie	(-)	
E) Spese Titolo 2.04 - Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	

E1) Fondo pluriennale vincolato di spesa - titolo 2.04 Altri trasferimenti in conto capitale	(+)	
Z1) RISULTATO DI COMPETENZA IN C/CAPITALE (Z1) = P+Q+R-C-I-S1-S2-T+L-M-U-U1-U2-V+E+ E1)		144.217,12
Z1) Risorse accantonate in c/capitale stanziare nel bilancio dell'esercizio N	(-)	
- Risorse vincolate in c/capitale nel bilancio	(-)	
Z2) EQUILIBRIO DI BILANCIO IN C/CAPITALE		144.217,12
- Variazione accantonamenti in c/capitale effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾	(-)	
Z3) EQUILIBRIO COMPLESSIVO IN CAPITALE		144.217,12
S1) Entrate Titolo 5.02 per Riscossione crediti di breve termine	(+)	-
2S) Entrate Titolo 5.03 per Riscossione crediti di medio-lungo termine	(+)	-
T) Entrate Titolo 5.04 relative a Altre entrate per riduzioni di attività finanziarie	(+)	
X1) Spese Titolo 3.02 per Concessione crediti di breve termine	(-)	-
X2) Spese Titolo 3.03 per Concessione crediti di medio-lungo termine	(-)	
Y) Spese Titolo 3.04 per Altre spese per incremento di attività finanziarie	(-)	-
W1) RISULTATO DI COMPETENZA (W1 = O1+Z1+S1+S2+T-X1-X2-Y)		5.156.265,17
Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio N		2.101.098,78
Risorse vincolate nel bilancio		535.628,43
W2/EQUILIBRIO DI BILANCIO		2.519.537,96
Variazione accantonamenti effettuata in sede di rendiconto		1.888.581,72
W3/EQUILIBRIO COMPLESSIVO		630.956,24
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriannali:		
O1) Risultato di competenza di parte corrente		5.012.048,05
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese correnti e per il rimborso dei prestiti al netto del Fondo anticipazione di liquidità (H)	(-)	
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni	(-)	
- Risorse accantonate di parte corrente stanziare nel bilancio dell'esercizio N ⁽¹⁾	(-)	2.101.098,78
- Variazione accantonamenti di parte corrente effettuata in sede di rendiconto ⁽⁺⁾ / ⁽⁻⁾ ⁽²⁾	(-)	1.888.581,72
- Risorse vincolate di parte corrente nel bilancio ⁽³⁾	(-)	535.628,43
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn.		486.739,12

Evoluzione del Fondo pluriennale vincolato (FPV) nel corso dell'esercizio 2020

Si ricorda che il Fondo pluriennale vincolato nasce dall'applicazione del principio della competenza finanziaria di cui all'allegato 4/2 al D. Lgs.118/2011 per rendere evidente all'organo consiliare la distanza temporale intercorrente tra l'acquisizione dei finanziamenti e l'effettivo impiego di tali risorse.

L'Organo di revisione ha verificato:

- a) la fonte di finanziamento del FPV di parte corrente e di parte capitale;
- b) la sussistenza dell'accertamento di entrata relativo a obbligazioni attive scadute ed esigibili che contribuiscono alla formazione del FPV;
- c) la costituzione del FPV in presenza di obbligazioni giuridiche passive perfezionate;
- d) la corretta applicazione dell'art.183, comma 3 del TUEL in ordine al FPV riferito ai lavori pubblici;
- e) la formulazione di adeguati cronoprogrammi di spesa in ordine alla imputazione e reimputazione di impegni e di residui passivi coperti dal FPV;
- f) l'esigibilità dei residui passivi coperti da FPV negli esercizi 2020-2021-2022 di riferimento;
- g) la sussistenza dell'impegno di spesa riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del d.lgs. 50 del 2016

La composizione del FPV finale 31/12/2020 è la seguente:

FPV	01/01/2020	31/12/2020
FPV di parte corrente	€ 577.657,59	€ 204.809,75
FPV di parte capitale	€ 136.751,55	€ 2.497.281,05
FPV per partite finanziarie	€ -	€ -

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte corrente:

Alimentazione Fondo pluriennale vincolato di parte corrente			
	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato corrente accantonato al 31.12	€ 426.832,78	€ 577.657,59	€ 204.809,75
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in c/competenza	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile **	€ 426.832,78	€ 577.657,59	€ 204.809,75
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in c/competenza per finanziare i casi di cui al punto 5.4a del principio contabile 4/2***	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate accertate in anni precedenti	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV alimentato da entrate libere accertate in anni precedenti per finanziare i soli casi ammessi dal principio contabile	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto corrente riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	€ -	€ -	€ -

Il FPV in spesa c/capitale è stato attivato in presenza di entrambe le seguenti condizioni: entrata esigibile e tipologia di spesa rientrante nelle ipotesi di cui al punto 5.4 del principio applicato della contabilità finanziaria così come modificato dal DM 1° marzo 2019.

La reimputazione degli impegni, secondo il criterio dell'esigibilità, coperti dal FPV determinato alla data del 1° gennaio 2020, è conforme all'evoluzione dei cronoprogrammi di spesa.

L'alimentazione del Fondo Pluriennale Vincolato di parte capitale:

	2018	2019	2020
Fondo pluriennale vincolato c/capitale accantonato al 31.12	€ 84.636,91	€ 136.751,55	€ 2.497.281,05
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in c/competenza	€ 77.861,03	€ 136.751,55	€ 2.497.281,05
- di cui FPV alimentato da entrate vincolate e destinate investimenti accertate in anni precedenti	€ 6.775,88	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento straordinario	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da impegno di competenza parte conto capitale riguardanti gli incentivi per le funzioni tecniche di cui all'articolo 113 del d.lgs. 50 del 2016	€ -	€ -	€ -
- di cui FPV da riaccertamento ordinario dei residui per somme art. 106 DL 34/2020 e art. 39 DL 104/2020	---	---	€ -

Il Collegio evidenzia che la determinazione del FPV parte corrente non è conforme ai principi contabili per quanto espresso nel verbale n. 19/2021 sul riaccertamento ordinario dei residui, aspetto che sarà meglio illustrato nel paragrafo "Analisi della gestione dei residui".

Risultato di amministrazione

L'Organo di revisione ha verificato che:

- a) Il risultato di amministrazione dell'esercizio 2020, presenta un **disavanzo** di Euro -3.632.126,34 come risulta dai seguenti elementi:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				1747220,70
RISCOSSIONI	(+)	2484571,01	8802176,78	11286747,79
PAGAMENTI	(-)	2629343,80	8624326,38	11253670,18
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1780298,31
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			1780298,31
RESIDUI ATTIVI	(+)	12343496,62	8366001,93	20709498,55
<i>di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze</i>				0,00
RESIDUI PASSIVI	(-)	2562948,40	3565871,98	6128820,38
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI ⁽¹⁾	(-)			204809,75
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE ⁽²⁾	(-)			2497281,05
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE (A) ⁽²⁾	(=)			13658885,68
Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:				
Parte accantonata ⁽³⁾				
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/.... ⁽⁴⁾				13353641,29
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) ⁽⁵⁾				1662060,94
Fondo anticipazioni liquidità				400000,00
Fondo perdite società partecipate				26300,00
Altri accantonamenti				
			Totale parte accantonata (B)	15442002,23
Parte vincolata				
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili				345974,25
Vincoli derivanti da trasferimenti				994676,7
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui				341735,65
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente				0
Altri vincoli				
			Totale parte vincolata (C)	1682386,60
Parte destinata agli investimenti				
			Totale parte destinata agli investimenti (D)	166623,19
			Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	-3632126,34
			F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto ⁽⁶⁾	0,00
			Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare ⁽⁶⁾	

Nel conto del tesoriere al 31/12/2020 non sono indicati pagamenti per esecuzione forzata.

Il Collegio rispetto agli importi di cui alla tabella precedente non certifica il disavanzo di amministrazione nell'importo di -€ 3.632.126,34, essendo pari invece a -€ 3.870.446,46, con un maggior disavanzo rispetto a quello del 2019 di € 1.369.702,78, come si evidenzierà in seguito.

b) Il risultato di amministrazione nell'ultimo triennio ha avuto la seguente evoluzione:

Evoluzione del risultato d'amministrazione nell'ultimo triennio:			
	2018	2019	2020
Risultato d'amministrazione (A)	€ 12.528.484,47	€ 10.540.641,58	€ 13.658.885,68
<i>composizione del risultato di amministrazione:</i>			
Parte accantonata (B)	€ 10.854.101,75	€ 11.532.657,22	€ 15.442.002,23
Parte vincolata (C)	€ 1.558.291,08	€ 1.378.288,57	€ 1.682.386,60
Parte destinata agli investimenti (D)	€ 116.091,64	€ 130.439,47	€ 166.623,19
Parte disponibile (E= A-B-C-D)	€ 0,00	-€ 2.500.743,68	-€ 3.632.126,34

L'Organo di revisione ha verificato che alla chiusura dell'esercizio le entrate esigibili che hanno finanziato spese di investimento per le quali, sulla base del principio contabile applicato di cui all'All.4/2 al D. Lgs.118/2011 e s.m.i., non è stato costituito il F.P.V., sono confluite nella corrispondente quota del risultato di amministrazione:

- vincolato;
- destinato ad investimenti;
- libero;

a seconda della fonte di finanziamento.

L'Organo di revisione ha accertato che l'ente non ha apposto propri vincoli di destinazione all'avanzo di amministrazione.

In sede di rendiconto 2020 il FPV è stato attivato per le seguenti tipologie di spese correnti:

FPV spesa corrente	
Voci di spesa	Importo
Salario accessorio e premiante	194.547,11
Trasferimenti correnti	-
Incarichi a legali	10.262,64
Altri incarichi	-
Altre spese finanziate da entrate vincolate di parte corrente	-
"Fondone" Covid-19 DM 3/11/2020	-
Altro(**)	-
Totale FPV 2020 spesa corrente	204.809,75
** specificare	

Ad esempio, nella voce "altro" ci si riferisce al paragrafo 5.4.2 del principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e s.m.i., laddove è precisato che " Prescinde dalla natura vincolata o destinata delle entrate che lo alimentano, il fondo pluriennale vincolato costituito:

- a) in occasione del riaccertamento ordinario dei residui al fine di consentire la reimputazione di un impegno che, a seguito di eventi verificatisi successivamente alla registrazione, risulta non più esigibile nell'esercizio cui il rendiconto si riferisce;
- b) in occasione del riaccertamento straordinario dei residui, effettuata per adeguare lo stock dei residui attivi e passivi degli esercizi precedenti alla nuova configurazione del principio contabile generale della competenza finanziaria.

Il fondo riguarda prevalentemente le spese in conto capitale ma può essere destinato a garantire la copertura di spese correnti, ad esempio per quelle impegnate a fronte di entrate derivanti da trasferimenti correnti vincolati, esigibili in esercizi precedenti a quelli in cui è esigibile la corrispondente spesa"

Nella rendicontazione 2020 si potrebbero verificare dei casi di prestazioni che per causa Covid-19 non sono state effettuate per impossibilità sopravvenuta per cui una spesa finanziata da risorse correnti libere non si è potuta realizzare per impossibilità sopravvenuta causa Covid-19.

Il Collegio, con riferimento al risultato di amministrazione e alla composizione dello stesso, conferma tutto quanto illustrato e provato nel parere al bilancio di previsione 2021-2023, di cui al paragrafo "Gestione dell'esercizio 2020" del verbale n. 20/2021 (pagine 6-7-8-9).

Il Collegio espone di seguito quanto già illustrato e motivato nel parere sul bilancio di previsione 2021-2023.

Per il disavanzo di amministrazione 2019 di € 2.500.743,68, corrispondente al disavanzo individuato in sede di rendiconto 2019, è stato previsto il ripiano come per legge in 15 annualità a rate costanti di € 166.716,25 con decorrenza dall'esercizio 2021, con atto consiliare numero 22 del 30/09/2020, sul quale l'organo di revisione ha espresso parere favorevole con il verbale numero 18 del 17/09/2020.

Nello schema di bilancio è stata prevista correttamente la quota di disavanzo 2019 per le diverse annualità.

Anche la gestione del 2020, come da "Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione" sopra riportato, si è chiusa con un disavanzo di amministrazione di -€ 3.632.126,34.

Il risultato di amministrazione anno 2020 rileva, rispetto all'anno 2019, la formazione di un ulteriore disavanzo ordinario di -€ 1.131.382,66 (3.632.126,34 dell'anno 2020 - 2.500.743,68 dell'anno 2019).

Il Collegio dei revisori osserva, inoltre, che sono stati elaborati gli elenchi analitici delle risorse accantonate, vincolate e destinate nel risultato di amministrazione (allegati a/1, a/2 e a/3).

In base ai dati degli allegati a/1 e a/2, il Collegio rileva che il disavanzo di amministrazione 2020 risulta maggiore di quanto indicato nel relativo prospetto, a motivo delle fattispecie di seguito indicate:

1. nell' allegato a/1 il FCDE è indicato nell'importo di € 13.353.641,29;
2. nell'allegato a/2 viene indicata la somma di € 305.995,00 qualificata come "entrate tari accertate e non impegnate" DL nr. 34/2020, articolo 107. agevolazioni tariffarie Tari. Si tratta della agevolazione massima riconosciuta al Comune di Cercola, nell'ambito delle risorse assegnate quali funzioni fondamentali dallo Stato, per le agevolazioni tari 2020 dal Decreto Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con (il Ministero dell'interno, n. 212342 del 3 novembre 2020, tabella 1 (precisamente la somma era di € 305.994,66); erroneamente è stato indicato l'articolo 107 (che riguarda la regolazione contabile a livello nazionale afferente il fondo solidarietà alimentare) in luogo dell'articolo 106 (fondo funzioni fondamentali);
3. non è riportato nell'avanzo vincolato l'importo di € 287.900,00, relativo alla gestione tari dell'anno 2020.

Riguardo al punto 1, l'importo del FCDE è stato conseguito applicando le regole dell'accantonamento per tipologie di entrate, scegliendo il metodo di calcolo A (come da prospetto di calcolo trasmesso dal servizio finanziario in sede di verifica del bilancio) ed aggiungendo la somma di € 29.505,30 per la demolizione opere abusive. Tale metodo di calcolo è stato utilizzato anche per il rendiconto 2019, ma dalla verifica effettuata, mediante il necessario raffronto, risulta che relativamente alle entrate per canoni di locazione correttamente per il 2019 è stato utilizzato il metodo C prevedendo a giusta ragione l' accantonamento di €141.740,36, mentre per il 2020 viene scelto il metodo A che riporta l'importo di 0 (zero) quale accantonamento al FCDE (il metodo C per il 2020 prevede un accantonamento congruo di € 256.415,12, a testimonianza delle criticità di riscossione dell'entrata, come più volte ribadito dall'organo di revisione. La scelta del metodo A è illegittima perché del tutto inadeguata, avuto necessariamente riguardo alle percentuali di riscossione dell'entrata, che include essenzialmente i canoni per alloggi Erp, e inoltre ignora immotivatamente il principio di continuità dell'azione amministrativa (**Principio della continuità e della costanza n.11 dell'allegato 1 al d.lgs. 118/2011**). Il Collegio ricorda che per i canoni di locazione ha provveduto ad una segnalazione di grave irregolarità (ex articolo 239, comma 1, lettera e), del d.lgs. 267/2000) al consiglio comunale per la gestione del

comparto alloggi di edilizia residenziale pubblica, condizione che rafforza la considerazione che l'accantonamento effettuato pari a 0 (zero) non risponde, palesemente, alla ratio della normativa contabile, che ha introdotto quale strumento fondamentale per salvaguardare degli equilibri pluriennali di bilancio il FCDE;

Riguardo al punto 2, il collegio dei revisori, nel parere di cui al verbale n. 20/2020 e in questa stessa relazione, già ha evidenziato chiaramente che con la certificazione Covid-19 relativa alle risorse utilizzate per le funzioni fondamentali, sottoscritta dal Sindaco dal responsabile del servizio finanziario e dallo stesso collegio dei revisori in data 31 maggio 2021, è stato certificato che l'Ente per la pandemia ha realizzato minori entrate e sostenute maggiori spese, al netto dei ristori statali, per un risultato finale di -€ 814.394,00, quindi oltre la quota assegnata e pagata dallo Stato di € 631.140,15 (vedasi pagamenti dello Stato su sito del Ministero dell'Interno finanza-locale). Pertanto, non sussistono giuridicamente risorse che possano confluire nell'avanzo vincolato 2020 per le funzioni fondamentali. L'ente, sussistendone i presupposti, come previsto al punto C2 dell'Allegato 1 del Decreto n. 59033/2021, avrebbe dovuto disporre nel termine perentorio del 31 luglio 2021 una revisione/rettifica della certificazione trasmessa il 31 maggio per poter utilizzare risorse delle funzioni fondamentali dell'anno 2020. Non essendo stata disposta tale modifica, il collegio dei revisori ribadisce che non può essere utilizzata a titolo di avanzo vincolato per il bilancio 2021 nessuna quota del 2020 relativa alle funzioni fondamentali perché inesistente in virtù della certificazione Covid-19 prodotta dal Comune. Pertanto, l'inserimento della somma di € 305.995,00 nell'allegato a/2 rappresenta una gravissima ed evidente violazione della normativa contabile che inficia la rappresentazione dei dati del rendiconto. La somma di € 305.995 quindi deve essere pertanto eliminata dall'allegato a/2 e dalla ripartizione del risultato di amministrazione.

Riguardo al punto 3, il Sindaco ha comunicato formalmente all'organo di revisione l'esistenza della somma di € 287.900,00 che deve necessariamente confluire nell'avanzo vincolato, in quanto nell'anno 2020 si è provveduto ad accertare interamente la previsione dell'entrata tari come da piano economico finanziario ma contestualmente si è provveduto ad impegnare la correlata ed identica previsione di spesa solo parzialmente, per un importo inferiore all'entrata di € 287.900,00. Tale somma, pertanto, deve essere inserita quale quota vincolata nell'allegato a/2 e quindi nella ripartizione del risultato di amministrazione. Il Collegio, per un eventuale utilizzo della quota nell'anno 2021, anche in ordine alle modalità contabili da seguire, ritiene opportuno che sia interessata la Corte dei Conti in funzione consultiva per acquisire uno specifico parere

Il collegio dei revisori:

- 1. considerato che l'ente deve approvare sia il rendiconto 2020 sia il bilancio di previsione 2021-2023 entro lo stesso termine di scadenza;**
- 2. considerato che il risultato di amministrazione è stato definitivamente acclarato con l'approvazione dello schema di rendiconto;**
- 3. richiamate le previsioni di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 267/2000 e i principi contabili applicati di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, ed in specie i punti 9.2.4-9.2.16-9.2.20-9.2.23-9.2.24;**

evidenzia l'obbligo giuridico di applicare immediatamente al bilancio di previsione 2021- 2023 il maggiore disavanzo ordinario.

Pertanto, considerati i rilievi di cui ai punti precedenti, il disavanzo di amministrazione 2020 non è di € 1.131.382,66 ma di € 1.369.702,78 (€ 287.900 in luogo di € 305.995 + € 256.415,12 quale FCDE per canoni di locazione); per tale ragione l'effettivo maggiore disavanzo da ripianare nell'esercizio in corso o entro 3 esercizi finanziari è di € 1.369.702,78.

Il Collegio certifica quindi il maggiore disavanzo in € 1.369.702,78, e conseguentemente il disavanzo di amministrazione complessivo anno 2020 in € 3.870.446,46.

Il Collegio ribadisce, in virtù delle previsioni di cui all'articolo 188 del decreto legislativo 267/2000 e dei principi contabili applicati di cui al punto 9 dell'allegato 4/2 del decreto legislativo 118/2011, ed in specie i punti 9.2.4-9.2.14-9.2.16-9.2.20-9.2.23-9.2.24, che l'ente ha l'obbligo giuridico di applicare immediatamente al bilancio di previsione 2021- 2023 il maggiore disavanzo ordinario.

Il Collegio evidenzia che l'Ente non ha rispettato tale obbligo di legge, violando palesemente le norme contabili, tra cui l'articolo 188, comma 1 bis, del d.lgs. 267/2000 e i principi contabili applicati 9.2.14 e 9.2.23, dell'allegato 4/2 del d.lgs 118/2021, che di seguito si riportano testualmente:

articolo 188 del d.lgs 267/2000

“L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma”

principio applicato 9.2.14, ultimi due periodi

“Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. È necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria.”

principio applicato 9.2.23, ultimi due periodi

È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dall'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale

Il collegio ribadisce altresì la possibilità di poter ripianare il disavanzo ordinario negli esercizi considerati dal bilancio di previsione (2021-2023), tenuto conto della deliberazione della Corte dei conti sezione Autonomie n. 30/SEZAUT/2016/QMIG. In questo caso deve essere adottata una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo, sulla quale dovrà esprimersi con proprio parere l'organo di revisione (articolo 188 del D.Lgs. 267/2000).

Il mancato inserimento del maggiore disavanzo di -€ 1.369.702,78 nel bilancio, totalmente nell'anno 2021 o per quota nel triennio 2021-2023, si configura come una gravissima violazione contabile che rende di per sé non attendibile e veritiero lo stesso schema di bilancio 2021-2023, il quale non riproduce la verità della situazione contabile, economica e finanziaria in cui versa effettivamente l'ente.

Infine, il Collegio osserva che il risultato di amministrazione di € 13.657.623,00 indicato a pagina 11 della tabella “Riscontro risultati della gestione” non corrisponde a quello effettivo di €13.658.885,68 riportato nel “Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020”, allegato della delibera di Giunta n. 39/2021.

Utilizzo nell'esercizio 2020 delle risorse del risultato d'amministrazione dell'esercizio 2019

Risultato d'amministrazione al 31.12.2019									
Valori e Modalità di utilizzo del risultato di amministrazione	Totali	Parte disponibile	Parte accantonata			Parte vincolata			Parte destinata agli investimenti
			FIDP	Parti vincolate	100 Conto	Altre	Previd.	Autore.	
Copertura dei debiti fuori bilancio		€ -							
Salvaguardia equilibri di bilancio	€ -	€ -							
Finanziamento spese di investimento	€ -	€ -							
Finanziamento di spese correnti non permanenti	€ -	€ -							
Estinzione anticipata dei prestiti	€ -	€ -							
Altra modalità di utilizzo	€ -	€ -							
Utilizzo parte accantonata	€ 1.662.060,94		€ -	€ -	€ 1.662.060,94				
Utilizzo parte vincolata	€ 503.905,54					€ 458.905,54			
Utilizzo parte destinata agli investimenti	€ -							€ -	
Valore delle parti non utilizzate	€ -	€ -	€ -	€ -					€ -
Valore monetario della parte	€ 2.165.966,48	€ -	€ -	€ -	€ 1.662.060,94	€ -	€ 458.905,54	€ -	€ -

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto delle finalità indicate in ordine di priorità dall'art. 187 co.2 Tuel oltreché da quanto previsto dall'art.187 co. 3-bis Tuel e dal principio contabile punto 3.3 circa la verifica di congruità del fondo crediti dubbia esigibilità.

ANALISI DELLA GESTIONE DEI RESIDUI

L'ente ha provveduto al riaccertamento ordinario dei residui attivi e passivi al 31/12/2020 come previsto dall'art. 228 del TUEL con atto G.C. n. 38 del 22/08/2021, munito del **parere non favorevole** dell'Organo di revisione.

Il riaccertamento dei residui attivi e passivi è stato effettuato dai singoli responsabili delle relative entrate e spese, motivando le ragioni del loro mantenimento o dell'eventuale cancellazione parziale o totale.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dei principi e dei criteri di determinazione dei residui attivi e passivi disposti dagli articoli 179, 182, 189 e 190 del TUEL.

È stata verificata la corretta conservazione, in sede di rendiconto, tra i residui passivi, sia delle spese liquidate sia di quelle liquidabili ai sensi dell'art. 3, comma 4, del d.lgs. n. 118/2011 e del punto 6 del principio contabile applicato della contabilità finanziaria.

Nelle scritture contabili dell'Ente persistono residui passivi provenienti dal 2019 e da esercizi precedenti.

Prima di illustrare in apposite tabelle le variazioni dei residui, il Collegio ritiene fondamentale esporre ogni dovuta considerazione sulla delibera di riaccertamento ordinario dei residui n. 38/2021, adottata col parere non favorevole dell'organo di revisione e trasmessa solo a seguito di specifica richiesta.

Si ricorda che il riaccertamento essendo atto propedeutico al conto di bilancio assume una vitale importanza che vincola il parere dei revisori sul rendiconto, dovendosi attestare la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione e la correttezza dell'attività di riaccertamento e dell'evoluzione del fondo pluriennale vincolato.

Ciò esposto, il Collegio è tenuto ad esporre i seguenti doverosi rilievi.

Si premette che col verbale n. 19/2021, alla cui lettura si rimanda integralmente, l'organo di revisione esprimeva parere non favorevole sulla **quinta proposta di delibera di riaccertamento** per due ordini di motivi:

1. permaneva un erroneo totale dei residui passivi eliminati di € 335.792,94 in luogo di € 326.321,90, mentre veniva corretto il totale dei residui attivi eliminati di € 93.272,32, come da indicazione dello stesso collegio dei revisori; **si fa notare che l'importo di € 326.321,90 è da considerarsi corretto perché riproduce esattamente il totale dei residui passivi eliminati dai responsabili di servizio con le proprie determinazioni, come indicato nella seguente tabella:**

RIACCERTAMENTO RESIDUI AL 31/12/2020

	ATTIVI CONSERVATI	PASSIVI CONSERVATI	ATTIVI ELIMINATI	PASSIVI ELIMINATI
Determina n. 144	1.460.784,55	532.776,87	0,00	14.010,49*
Determina n. 146	2.987.190,89	1.372.227,27	60.405,49	101.711,66
Determina n. 158 (integ. n. 354)	50.187,21	42.347,74	30.127,83	8.818,27
Determina n. 161 (integ. n. 353)	449.410,76	58.021,38	2.739,00	3.782,25
Determina n. 328 (integ. n. 355)	372.826,71	2.639.730,48	0,00	130.307,68
Determina n. 348 (integ. n. 352)	15.389.098,43	1.483.716,64	0,00	67.691,55**
TOTALI	20.709.498,55	6.128.820,38	93.272,32	326.321,90

*€ 80.566,37 di altri residui passivi sono confluiti nel FPV;

**€ 10.262, 64 di altri residui passivi sono confluiti nel FPV, e sono relativi ad incarichi legali;

2.i residui passivi relativi agli incarichi legali non venivano gestiti nel rispetto del principio applicato punto 5.2. lettera g) di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo numero 118/2011; infatti, nel contestare agevolmente l'affermazione del responsabile del servizio finanziario, era stata sottolineata la palese distinzione tra registrazione dell'impegno all'atto della stipulazione del contratto di incarico e la esigibilità dell'impegno da determinarsi in deroga al principio della competenza finanziaria rafforzata, con l'obbligo di riportare agli esercizi successivi gli incarichi legali non ancora conclusi.

Rispetto al verbale n.19/2021, la delibera di Giunta n. 38/2021, proposta dal responsabile del servizio finanziario, contempla le seguenti considerazioni:

a) che l'obbligatorietà del parere dell'organo di revisione è prescritta al punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs 118/2011, e non nell'articolo 239 del Tuel;

b) che sul riaccertamento dei residui l'organo di revisione svolge una funzione non di natura certificativa ma piuttosto collaborativa, fornendo suggerimenti/indicazioni rispetto ai quali l'Ente motivatamente può discostarsene.

Il Collegio in merito osserva:

rispetto al punto a)

- il parere sul riaccertamento ordinario è obbligatorio perché prescritto dal richiamato principio contabile applicato 9.1, che è legge a tutti gli effetti essendo incluso in un decreto legislativo, fonte di diritto primaria; la specificazione che è un parere previsto nel principio contabile e non contemplato dal Tuel, articolo 239, non assume alcuna rilevanza per la statuita obbligatorietà e per una sua diversa qualificazione giuridica; si ricorda che i revisori sono tenuti nell'assolvimento dei propri compiti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs 267/2000 e dei principi contabili di cui al D.Lgs 118/2011;

rispetto al punto b)

- la funzione collaborativa si esplica riguardo alla funzione di indirizzo e controllo amministrativo del consiglio comunale, come chiaramente stabilito dall'articolo 239, comma 1, lettera a), del Tuel, non certamente nei termini adombrati dal responsabile del servizio finanziario per proprie attività gestionali, oggetto di una specifica verifica dell'organo di revisione; pertanto quanto asserito risulta priva di pregio giuridico, e immotivatamente tende a limitare l'importanza di un parere prescritto dalla legge su un'attività fondamentale e propedeutica al rendiconto di gestione;

- in diritto il parere, come quello obbligatorio sul riaccertamento dei residui, è **l'atto giuridico con il quale viene manifestato un giudizio** e come tale ha insito anche un aspetto collaborativo, ma non per questo perde la sua qualificazione giuridica;

- il controllo dei revisori sul riaccertamento ordinario è una verifica della correttezza dell'attività di riaccertamento svolta rispetto alle disposizioni di cui al principio contabile applicato 9.1., come chiarito anche al punto 2.9.1. dei principi di vigilanza e controllo dell'organo di revisione pubblicati dal CNDCEC;

5. in tema di collaborazione, si ricorda comunque che il collegio dei revisori ha più volte indicato rilievi e suggerimenti al responsabile del servizio finanziario; difatti il verbale n. 19 del **20 agosto 2021** attiene ad una **quinta proposta deliberativa**, e fa seguito ad una **prima proposta di delibera risalente al 23 luglio 2021**, circostanza che testimonia, incontrovertibilmente, sistematiche criticità del procedimento di riaccertamento ordinario dei residui.

Il Collegio, inoltre, con riferimento alla relazione alla Giunta del responsabile del servizio finanziario protocollo n. 15422 del 22.08.2021 (allegata alla delibera nr. 38/2021), esprime le ulteriori necessarie considerazioni, come di seguito riportato.

Si premette che il Responsabile finanziario nella citata relazione evidenzia:

1. i poteri e le prerogative del responsabile del servizio finanziario, ai sensi dell'articolo 153, comma 4, del D.Lgs. 267/2000 ed in base alla facoltà di disporre il riaccertamento parziale come da principio 9.1., facendo intendere che in forza di questi può decidere sullo stato di conservazione, reimputazione ed eliminazione dei residui qualora ci siano "discrasie di interpretazioni sui residui eliminati e/o conservati con i vari responsabili di settore";

2. che il totale dei residui eliminati è quello dell'allegato B della proposta di delibera di riaccertamento, aggiungendo che rispetto alle determinate n. 158/2021 e 146/2001 sussistono differenze di € 6.501,04 e € 3.000 (indennità sostitutiva mensa e sicurezza sul lavoro), riportate nella colonna "Rideterminazione" del medesimo allegato B;

3. nel richiamare il principio applicato 9.1., la re-imputazione *prudenziale* solo dei residui gestione 2020, non sussistendo relazioni degli avvocati, considerati "i tempi non più congrui" e tenuto conto che "tale operazione non altera in alcun modo gli equilibri di bilancio e il risultato di amministrazione".

4. che compito del collegio è "quello di collaborare con gli uffici preposti", attese le difficoltà in cui opera.

Il Collegio, in merito ai rilievi di cui sopra, osserva;

rispetto al punto 1

- a) è palmare che la norma invocata, articolo 153, comma 4, del TUEL, attiene a poteri e prerogative del responsabile del servizio finanziario riguardo al controllo costante degli equilibri finanziari della gestione di competenza, della gestione dei residui, e della gestione di cassa, anche ai fini della realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica;
- b) la norma chiaramente non attribuisce alcun potere di decidere sullo stato di re-imputazione, conservazione ed eliminazione dei residui sostituendosi ai responsabili dei settori, gli unici soggetti tenuti a valutare i residui nel rispetto pedissequo del principio applicato 9.1 (aspetto abbondantemente chiarito dalla Rgs e da numerose deliberazioni delle Corti dei conti);
- c) tale potere non sussiste neanche in ipotesi di discrasia di interpretazione, che non si riscontra nel caso di specie; d'altronde basta considerare che il riaccertamento è stato disposto dai vari responsabili con proprie determinazioni, fatte rettificare nel tempo, in virtù dei rilievi dell'organo di revisione, e mai modificate, giustamente, dal responsabile del servizio finanziario di propria iniziativa;
- d) eventuali violazioni della normativa contabile sul riaccertamento ordinario devono essere contestate ai responsabili di servizio, e qualora risultassero confermate devono indurre il responsabile del servizio finanziario ad esprimere un parere non favorevole sulla proposta di delibera;
- e) per gli asseriti poteri sul riaccertamento ordinario del responsabile finanziario, non è conferente l'osservazione circa il ruolo assunto riguardo al riaccertamento parziale, che avviene in riferimento a specifiche ipotesi di re-imputazione dei residui all'esercizio successivo, oggetto di parere dell'organo di revisione; a bene vedere, l'attribuzione dei poteri per il riaccertamento parziale impone per converso di considerare l'impossibilità di compiere il riaccertamento ordinario in sostituzione dei responsabili proprio perché non contemplato espressamente dalla norma;

rispetto al punto 2

- a) è vero che il totale dei residui passivi eliminati è quello dell'allegato B), e che la colonna "Rideterminazione" comprende i residui di € 6.501,04 e di € 3.000,00; tale precisazione però **non contraddice** minimamente il rilievo contestato in più occasioni dall'organo di revisione: il totale dei residui passivi eliminati dai responsabili di servizio, con le determinazioni riportate nel prospetto sopra esposto, è di € 326.321,90 e non di € 335.792,94 (differenza € 9.471,04);
- b) gli importi dei residui passivi eliminati con la delibera 38/2021 non trovano pieno riscontro nei prospetti dei residui passivi eliminati con le determine, in particolare:
 - nella determina n. 146 il totale è di € 101.711,46 e non 104.711,46, con una differenza di € 3.000,00;
 - nella determina n. 161 (confermata con la determina n. 353 che evidenzia errori dei soli residui attivi) il totale è di € 3.782,25 e non di € 3.752,25, con una differenza di -€ 30,00;
 - nella determina n.154 (confermata con la determina n. 354 che cambia solo i residui conservati) il totale è di € 8.818,27 e non di € 15.319,31, con una differenza di € 6.501,04;
- c) i residui passivi eliminati della colonna "Rideterminazione" dell'allegato B comprendono sia gli importi di € 6.501,04 e di € 3.000 (**residui però non eliminati con le determine**) sia **altri due importi di € 8.000 e di € 200 (residui invece eliminati con le determine)**; questa deve essere considerata un'evidente discrasia, la quale dà conferma della non fondatezza delle affermazioni del responsabile finanziario;
- d) per quanto esposto e motivato, risultano con la delibera di riaccertamento eliminati residui passivi per un importo maggiore di € 6.501,04 per la determina 154, di € 3.000,00 per la determina 146 e di un importo minore di € 30,00 per la determina 161; si tratta di cancellazioni di residui passivi che non si riscontrano nelle operazioni di riaccertamento svolte dai responsabili di servizio, formalizzate con le citate determine;

e) per quanto espresso nei punti precedenti, non c'è alcuna discrasia di interpretazione come sostenuto dal responsabile finanziario, per altro mai esplicitamente evidenziata; ad ogni modo la presunta discrasia certamente non potrebbe riguardare il rilievo dei revisori dovuto alla semplice constatazione che il totale dei residui eliminati nella delibera non coincide, come dovrebbe essere, con quello delle determine;

rispetto al punto 3

- a) che i tempi non siano più congrui è circostanza non addebitabile all'organo di revisione, che anzi si è lungamente prodigato per permettere di definire correttamente il riaccertamento ordinario dei residui, iniziato quasi un mese prima della delibera n. 38/2021;
- b) che il riaccertamento così come proposto ed approvato non incida sugli equilibri e sul risultato di amministrazione non può rappresentare una giustificazione di come è stato realizzato, avuto riguardo alle cogenti prescrizioni di cui al principio contabile 9.1; tra le prescrizioni del citato principio si ricordano quelle relative alla esatta quantificazione del FPV, strumento cardine della nuova contabilità armonizzata, non conseguita per effetto del riaccertamento così come proposto;
- c) la relazione degli avvocati è opportuna per definire la probabilità di soccombenza dell'ente nei giudizi, specie in quelli più rilevanti, ma non è necessaria né richiesta per attuare il riaccertamento nei termini del principio contabile punto 5.2., lettera g), di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2011;
- d) se non risultano comunicazioni di conclusione di giudizio o non sono acquisite sentenze, occorre presumere che il giudizio è in essere e che gli incarichi non siano conclusi, ciò permette di re-imputare i residui all'esercizio successivo, senza dovere quantificare, come si sostiene, il grado di adempimento dell'incarico cosa che risulterebbe impossibile da realizzare; in ogni caso l'avvocato è tenuto a comunicare la conclusione e l'eventuale richiesta di liquidazione, in assenza si deve procedere alla re-imputazione all'anno successivo, con conseguente determinazione del FPV;
- e) quanto descritto al punto precedente è altresì fondato se si considera che il compenso ai professionisti sarà probabilmente limitato e che, come per altri comuni, saranno previsti congrui accenti;
- f) invocare un atteggiamento prudentiale in ordine al riaccertamento dei residui per gli incassi legali, limitando la re-imputazione alla gestione 2020, è fuorviante perché motivatamente e congruamente, come illustrato al punto c), si deve re-imputare il residuo all'esercizio successivo, atteso che i giudizi si protrarranno per anni e quindi il pagamento dei compensi ad anni di distanza dal relativo impegno violerebbe platealmente il principio contabile; si ricorda che nel passato in ogni anno sono stati riportati agli esercizi successivi la maggior parte di tali residui passivi di alcuni anni precedenti per cause ancora da concludersi, a conferma di quanto si sta contestando;
- g) la prudenza invocata semmai avrebbe dovuto indurre, per quanto esposto, ad una re-imputazione all'esercizio successivo dei residui passivi e non a mantenere residui passivi per giudizi che si concluderanno dopo anni;

rispetto al punto 4

- a) circa la collaborazione invocata già sono stati esposti le considerazioni del caso; è da rimarcare comunque che c'è stata la massima disponibilità dell'organo di revisione, interessato a controllare nel tempo atti e dati che sono cambiati continuamente;
- b) la collaborazione non può comportare il compimento di attività proprie degli organi gestionali, per evitare una commistione di ruoli e funzioni tassativamente esclusa dalla legge; il ruolo, le funzioni e le prerogative dell'organo di revisione sono ben distinte da quelle dei responsabili di servizio, che compiono attività gestionali oggetto di controlli di legge affidati proprio dall'organo di revisione.

Il Collegio, per tutto quanto motivatamente esposto, conferma il parere non favorevole sulla delibera di riaccertamento dei residui.

Il Collegio, infine, si riserva di acquisire il parere che dovrà essere richiesto dall'Ente al Mef, come indicato nella delibera di Giunta n. 38/2021.

Svolte le necessarie considerazioni su un atto di fondamentale importanza per la corretta rappresentazione dei risultati di gestione, si procede con la gestione dei residui.

La gestione dei residui di esercizi precedenti a seguito del riaccertamento ordinario ha comportato le seguenti variazioni:

VARIAZIONE RESIDUI	Iniziali	Riscossi	Inseriti nel rendiconto	Variazioni
Residui attivi	€ 14.884.401,95	€ 2.484.571,01	€ 12.343.496,62	-€ 56.334,32
Residui passivi	€ 5.376.571,93	€ 2.629.343,80	€ 2.562.948,40	-€ 184.279,73

I minori residui attivi e passivi derivanti dall'operazione di riaccertamento discendono da:

	Insussistenza dei residui attivi	Insussistenze ed economie dei residui passivi
Gestione corrente non vincolata	€ 56.334,32	€ 184.279,73
Gestione corrente vincolata	€ -	€ -
Gestione in conto capitale vincolata	€ -	€ -
Gestione in conto capitale non vincolata	€ -	€ -
Gestione servizi c/terzi	€ -	€ -
MINORI RESIDUI	€ 56.334,32	€ 184.279,73

L'Organo di revisione ha verificato che i crediti riconosciuti formalmente come assolutamente inesigibili o insussistenti per l'avvenuta legale estinzione (prescrizione) o per indebitato o erroneo accertamento del credito sono stati definitivamente eliminati dalle scritture e dai documenti di bilancio.

L'Organo di revisione ha verificato che il riconoscimento formale dell'assoluta inesigibilità o insussistenza è stato motivato.

Dall'analisi dell'andamento della riscossione in conto residui nell'ultimo quinquennio relativamente alle principali entrate risulta quanto segue:

Residui attivi		Esercizi precedenti	2016	2017	2018	2019	2020	Totale residui conservati al 31.12.2020	FCDE al 31.12.2010
IMU	Residui iniziali	€ 275.661,54	€ 55.127,25	€ 106.658,47	€ 53.973,47	€ 16.913,19	€ 708.765,46	€ -	€ -
	Ricorso exercised al 31.12	€ 125.202,27	€ 111.590,17	€ 120.108,81	€ 71.918,17	€ 76.937,25	€ 709.009,76		
	Percentuale di riscossione	45%	202%	113%	133%	455%	100%		
Tassa - Tar - Tari	Residui iniziali	€ 10.860.866,71	€ 11.506.298,58	€ 12.486.487,58	€ 8.921.778,85	€ 10.207.912,46	€ 8.955.234,78	€ 12.856.277,40	€ 12.130.266,41
	Ricorso exercised al 31.12	€ 1.349.667,89	€ 849.660,72	€ 652.453,35	€ 525.354,68	€ 397.318,52	€ 450.507,38		
	Percentuale di riscossione	12%	7%	5%	6%	4%	5%		
Sanzioni per violazioni codice della strada	Residui iniziali	€ -	€ 11.051,48	€ 87.516,24	€ 108.647,81	€ 144.134,52	€ 213.740,89	€ 147.189,47	€ 76.342,00
	Ricorso exercised al 31.12	€ -	€ 11.051,48	€ 41.038,14	€ 28.544,29	€ 37.399,87	€ 88807,81		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	100%	47%	26%	26%	61%		
Fitti attivi e canoni patrimoniali	Residui iniziali	€ 23.310,44	€ 26.176,67	€ 270.272,14	€ 449.477,78	€ 507.154,27	€ 564.702,62	€ 678.885,68	€ -
	Ricorso exercised al 31.12	€ 19.708,25	€ 106.385,99	€ 93.537,94	€ 188.335,80	€ 111.066,63	€ 101.155,29		
	Percentuale di riscossione	85%	406%	35%	42%	22%	18%		
Preventi acquedotto	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Ricorso exercised al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
Preventi da patrimonio al costruito	Residui iniziali	€ -	€ 6.100,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ 576,79	€ -	€ -
	Ricorso exercised al 31.12	€ -	€ 6.100,00	€ 14.000,00	€ -	€ -	€ 576,79		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	100%		
Preventi canoni depurazione	Residui iniziali	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Ricorso exercised al 31.12	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -		
	Percentuale di riscossione	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

Il Collegio, tenuto conto della vetustà di residui attivi per ammontare rilevanti, sottolinea la necessità in occasione del rendiconto 2021 di valutare attentamente il mantenimento di tali residui e in aderenza ai rilievi sistematicamente espressi in diverse deliberazioni della Corte dei conti di procedere ad uno stralcio di quelli più vecchi, con contestuale riduzione del FCDE per quelli oggetto di tale accantonamento.

Fondo crediti di dubbia esigibilità

L'ente ha provveduto all'accantonamento di una quota del risultato di amministrazione al fondo crediti di dubbia esigibilità come richiesto al punto 3.3 del principio contabile applicato 4.2. al D. Lgs.118/2011 e s.m.i.

L'Ente nel calcolare il fondo crediti di dubbia esigibilità non si è avvalso della facoltà di cui all'art.107-bis, d.l. n.18/2020.

▪ **Determinazione del F.C.D.E. con il Metodo ordinario**

Il fondo crediti di dubbia esigibilità da accantonare nel rendiconto 2020 da calcolare col metodo ordinario è determinato applicando al volume dei residui attivi riferiti alle entrate di dubbia esigibilità, la percentuale determinata come complemento a 100 della media delle riscossioni in conto residui intervenuta nel quinquennio precedente rispetto al totale dei residui attivi conservati al primo gennaio degli stessi esercizi.

L'Ente **non ha evidenziato** nella Relazione al Rendiconto la modalità di calcolo applicata, né ha fornito informazioni in merito.

In applicazione del metodo ordinario, l'accantonamento a FCDE iscritto a rendiconto ammonta a complessivi euro 13.353.641,29.

Il servizio finanziario in sede di verifica dello schema di bilancio ha trasmesso, su richiesta dell'organo di revisione, il prospetto completo di calcolo del FCDE della gestione 2020. Tale prospetto dà dimostrazione di come si è giunti alla determinazione della somma di € 13.353.641,29 da accantonare a titolo di FCDE.

Il Collegio in merito richiama quanto già chiarito e motivato col parere nr. 20/2021 sul bilancio di revisione 2021-2023, e ripreso nel paragrafo "Risultato di amministrazione" della presente relazione, pagine 23-24; pertanto, ribadisce l'obbligo per l'ente di aumentare di € 256.415,12 il FCDE per entrate da canoni da locazione, e di conseguenza di determinarlo in € 13.610.056,41.

A conferma della improrogabile necessità di determinare congruamente il FCDE, come chiarito dall'organo di revisione per quanto illustrato e motivato anche a pagina 28 del parere allo schema di bilancio, basta considerare la percentuale di riscossione molto contenuta anche per l'anno 2020. Infatti, dai dati di cui al paragrafo pagina 11 "Diritti reali di godimento e loro illustrazione della relazione al rendiconto" della Relazione illustrativa sul rendiconto, è pari al 30,686% (€ 75.304,57: € 245.402,28).

Con riferimento ai crediti riconosciuti inesigibili, l'Organo di revisione ha verificato:

- 1) L'eliminazione di crediti iscritti fra i residui attivi;
- 2) L'iscrizione di tali crediti in apposito elenco crediti inesigibili allegato al rendiconto;
- 3) L'avvenuto mantenimento nello Stato patrimoniale di detti crediti;

L'Organo di revisione evidenzia che, ricorrendo le condizioni di cui all'art.39-quater, comma 1 del d.l. 30 dicembre 2019, n.162, convertito dalla legge 28 febbraio 2020, n.8, l'Ente ha previsto, come già illustrato, il ripiano del maggiore disavanzo emergente in sede di approvazione del rendiconto 2019, in non più di quindici annualità, a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, in quote annuali costanti.

Fondo anticipazione liquidità

L'Organo di revisione evidenzia che l'Ente in passato non si è avvalso della facoltà di sovrapporre il FAL al FCDE.

Fondi spese e rischi futuri

Fondo contenziosi

Il risultato di amministrazione presenta un accantonamento per fondo rischi contenzioso per euro

400.000,00, da determinarsi secondo le modalità previste dal principio applicato alla contabilità finanziaria al punto 5.2 lettera h) per il pagamento di potenziali oneri derivanti da sentenze.

Dalla ricognizione del contenzioso esistente a carico dell'ente è stata calcolata una passività potenziale probabile di euro 487.990,48, oltre Iva e interessi, secondo il prospetto trasmesso dal responsabile del servizio competente, disponendo i seguenti accantonamenti:

Euro 300.000 già accantonati nel risultato di amministrazione al 31/12 dell'esercizio precedente;

Euro 142.722,45 già accantonati sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell'esercizio in corso;

Euro 100.000 già accantonati negli esercizi successivi cui il bilancio in corso si riferisce.

In relazione alla congruità delle quote accantonate a copertura degli oneri da contenzioso, l'Organo di revisione ritiene non sufficienti le risorse appostate, come già indicato per gli accantonamenti futuri a pagine 39-40-41 del parere al bilancio di previsione, di cui al verbale nr. 20/2021.

Infatti, con la comunicazione protocollo nr. 15942/2021 il responsabile finanziario, che è anche responsabile del contenzioso, con riferimento alle notizie da fornire riguardo alla check list ha asserito che non c'è relazione dell'ufficio legale nel 2020 sulle passività potenziali probabili, rimandando alla tabella (All. 41) già trasmessa.

Tale tabella contempla un elenco di cause, si presume parziale perché vengono proposti anche altri elenchi, per un importo di € 487.990,48 oltre Iva e interessi, quindi da aggiungere le spese legali di giudizio per nr. 74 cause. Per la precisione l'importo indicato non comprende quello per il ricorso Asia S.p.A. perché da definire.

A questo importo dobbiamo sommare quelli relativi alle richieste di risarcimento **del 2021** (numero 51 cause), del prospetto "Elenchi pratiche" foglio 4, trasmesso come allegato al rendiconto, che ammontano ad € 230.935,38, oltre Iva e interessi quindi da aggiungere le spese legali di giudizio.

Quanto illustrato dà un quadro del trend del contenzioso e delle passività probabili, fermo restando la necessità di definire la situazione reale dei debiti fuori bilancio già esistenti, tenuto conto di quanto già rappresentato precedentemente.

È palese allora che l'accantonamento al fondo contenzioso è insufficiente, i dati sopra riportati confermano i rilievi già esposti nel parere al bilancio di previsione, verbale nr. 20/2021, basati sul trend storico.

Ad ulteriore conferma di quanto esposto, si evidenzia che;

- il Fondo contenzioso del bilancio previsto per l'anno 2021 di € 142.722,45 è da considerarsi utilizzato già ora quasi totalmente, perché serve a finanziare i debiti da riconoscere per € 91.759,02 individuati dal servizio competente alla data del 22/06/2021 con nota prot. nr. 12159/2021, che devono essere aumentati dell'importo del pignoramento presso terzi di € 35.205,73 oltre gli interessi, le spese e gli oneri della procedura esecutiva (pagine 9 e 10 della presente relazione);

- che dal 22/06/2021 fino al 31/12/2021 ci saranno altri debiti da riconoscere in consiglio comunale;

- per quanto detto nei due punti precedenti, resterebbero quindi come accantonamenti in bilancio € 100.000 per il 2022 e € 100.000 per il 2023, senza alcuna risorsa sul capitolo 1079.

Il Collegio pertanto evidenzia la conseguente necessità di incrementare di almeno € 100.000 il fondo contenzioso (determinato in € 400.000), con un peggioramento di pari importo del disavanzo di amministrazione, oppure di incrementare il fondo previsto in bilancio o il capitolo 1079 di almeno di altri € 50.000 per l'anno 2021-2022-2023, oltre € 50.000 già indicati per il 2022 e il 2023 nello specifico paragrafo, pagine 39-40-41, del parere sul bilancio di cui al verbale n. 20/2021.

Ciò è tanto più vero se si considera che le sentenze indicate sono risalente nel tempo, e che da oltre un anno non vengono proposte delibere di riconoscimento debiti, con sicuri incrementi dovuti alle procedure esecutive.

Fondo perdite aziende e società partecipate

Non sussiste tale fattispecie.

Fondo indennità di fine mandato

È stato costituito un fondo per indennità di fine mandato, così determinato:

Somme già accantonate nell'avanzo del rendiconto dell'esercizio precedente (eventuale)	€ 4.200,00
variazione accantonamenti in sede di rendiconto	€ 2.100,00
- utilizzi	€ -
TOTALE ACCANTONAMENTO FONDO INDENNITA' FINE MANDATO	€ 6.300,00

Altri fondi e accantonamenti

L'Organo di Revisione ha verificato che nel risultato di amministrazione è presente un accantonamento pari a € 20.000,00 per gli aumenti contrattuali del personale dipendente. Considerato che sono stati previsti accantonamenti anche nel bilancio di previsione 2021-2023, il Collegio ritiene congruo l'accantonamento di € 20.000,00.

SPESA IN CONTO CAPITALE

Si riepiloga la spesa in conto capitale per macroaggregati:

	Macroaggregati	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	Variazione
201	Tributi in conto capitale a carico dell'ente	999635,76		-999635,76
202	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		292918,71	292918,71
203	Contributi agli investimenti	113891,66		-113891,66
204	Altri trasferimenti in conto capitale			0
205	Altre spese in conto capitale			0
	TOTALE	1113527,42	292918,71	-820608,71

SERVIZI CONTO TERZI E PARTITE DI GIRO

L'Organo di revisione ha provveduto ad accertare con verifiche a campione l'equivalenza tra gli accertamenti e gli impegni di spesa dei capitoli relativi ai servizi per conto terzi che risultano essere equivalenti.

L'Organo di revisione ha verificato che la contabilizzazione delle poste inserite tra i servizi per conto di terzi e le partite di giro è conforme con quanto stabilito dal principio contabile applicato 4/2, par. 7.

ANALISI INDEBITAMENTO E GESTIONE DEL DEBITO

L'Ente ha rispettato il limite di indebitamento disposto dall'art. 204 del TUEL ottenendo le seguenti percentuali d'incidenza degli interessi passivi sulle entrate correnti:

Tabella dimostrativa del rispetto del limite di indebitamento

ENTRATE DA RENDICONTO 2018	Importi in euro	%
1) Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa (Titolo I)	€ 9.255.082,33	
2) Trasferimenti correnti (Titolo II)	€ 558.563,37	
3) Entrate extratributarie (Titolo III)	€ 1.056.523,78	
(A) TOTALE PRIMI TRE TITOLI ENTRATE RENDICONTO 2017	€ 10.870.169,48	
(B) LIVELLO MASSIMO DI SPESA ANNUA AI SENSI DELL'ART. 204 TUEL (10% DI A)	€ 1.087.016,95	
ONERI FINANZIARI DA RENDICONTO 2020		
(C) Ammontare complessivo di interessi per mutui, prestiti obbligazionari, aperture di credito e garanzie di cui all'articolo 207 del TUEL al 31/12/2020(1)	€ 246.292,84	
(D) Contributi erariali in c/interessi su mutui	€ -	
(E) Ammontare interessi riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento	€ -	
(F) Ammontare disponibile per nuovi interessi (F=B-C+D+E)	€ 840.724,11	
(G) Ammontare oneri finanziari complessivi per indebitamento e garanzie al netto dei contributi esclusi (G=C-D-E)	€ 246.292,84	
Incidenza percentuale sul totale dei primi tre titoli delle entrate rendiconto 2018 (G/A)*100		2,27%

Nella tabella seguente è dettagliato il debito complessivo fornito dal servizio finanziario con nota prot. 15942/21:

TOTALE DEBITO CONTRATTO ⁽²⁾		
1) Debito complessivo contratto al 31/12/2019	+	€ 6.726.912,28
2) Rimborsi mutui effettuati nel 2020	-	€ 579.072,84
3) Debito complessivo contratto nell'esercizio 2020	+	€ -
TOTALE DEBITO	=	€ 6.147.839,44

L'indebitamento dell'ente ha avuto la seguente evoluzione:

Anno	2018	2019	2020
Residuo debito (+)	€ 7.886.266,31	€ 7.316.057,98	€ 6.726.912,28
Nuovi prestiti (+)	€ 374.626,31	€ 250.000,00	€ -
Prestiti rimborsati (-)	-€ 887.568,41	€ 836.076,13	-€ 579.072,84
Estinzioni anticipate (-)		€ -	
Altre variazioni +/- (da specificare)		€ 3.069,57	
Totale fine anno	€ 7.316.057,98	€ 6.726.912,28	€ 6.147.839,44
Nr. Abitanti al 31/12	18.097,00	17.731,00	17.178,00
Debito medio per abitante	404,27	379,39	357,89

Si evidenzia che il dato fornito dal servizio finanziario con nota prot.n.15942/21 della quota capitale rimborsata anno 2020 di € 579.072,84 è errato in quanto i dati dei documenti contabili riportano correttamente l'importo di € 293.224,93:

- la quota capitale dell'allegato 10 al Rendiconto (verifica equilibri), punto F1 del prospetto riportato a pag.16 della presente relazione, è di € 293.224,93 comprensiva della quota capitale dell'anticipazione D.L. n. 35/13; la somma risulta impegnata come da prospetto impegni 2020 trasmesso in sede di bilancio: impegno. n. 275/20 per € 212.889,44 al cap. 4011 mutui cassa DD.PP, impegni n. 4, n.184 e

n. 185/20 per complessivi € 80.335,49 al cap. 4015 anticipazione DL 35/13;

- nel prospetto dello Stato Patrimoniale Passivo-Debiti verso altri finanziatori il debito residuo al 01/01/2020 è di € 6.726.912,28 mentre al 31/12/2020 è di € 6.433.687,35, la differenza tra i debiti è pari proprio alla quota capitale rimborsata di € 293.224,93.

Si osserva che gli oneri finanziari per ammortamento dei prestiti Cassa DD.PP. ed il rimborso degli stessi per le quote capitale sono fortemente diminuiti nel 2020, per effetto della opportuna rinegoziazione approvata nello stesso esercizio, come è illustrato nella tabella seguente:

Anno	2018	2019	2020
Oneri finanziari	€ 353.384,95	€ 319.842,73	€ 246.292,84
Quota capitale	€ 887.588,41	€ 836.076,13	€ 212.889,44
Totale fine anno	€ 1.240.953,36	€ 1.155.918,86	€ 459.182,28

Il Collegio osserva che:

1. gli oneri finanziari per interessi dal prospetto dei macro-aggregati di spesa corrente, riportati a pagina 39 della presente relazione, ammontano ad € 285.847,91 comprensivi degli interessi sull'anticipazione D.L. n. 35/13; precisamente la somma è composta da € 246.292,84 per interessi su mutui Cassa DD.PP. e da € 39.555,07 per interessi su Anticipazione D.L. 35/13, di cui agli impegni nn. 5/20-186/20 - 187/20 rilevati dal prospetto impegni 2020 trasmesso dal servizio finanziario in sede di bilancio di previsione;

2. nel conto economico alla voce 21 oneri finanziari, interessi passivi, è indicato l'importo di € 285.847,91, comprensivo della somma di € 39.555,07 per interessi su anticipazione DL 35/13, e della somma di € 246.292,84 per interessi su mutui Cassa DD.PP.

Risorse derivanti da rinegoziazione mutui

L'Ente si è avvalso opportunamente nel 2020 della facoltà di utilizzare le economie di risorse derivanti da operazioni di rinegoziazione mutui e prestiti, con delibera consiliare numero 25/2020, ai sensi dell'articolo 113 del decreto-legge n. 34/2020. Sulla proposta deliberativa è stato espresso parere favorevole del collegio dei revisori con il verbale n. 6 del 21 maggio 2020. Per le motivazioni e caratteristiche di tale operazione si rimanda all'atto consiliare.

Concessione di garanzie

L'Ente non ha rilasciato garanzie a favore degli organismi partecipati.

Utilizzo di anticipazione di liquidità Cassa depositi e prestiti

L'ente non ha richiesto ai sensi del decreto del MEF 7/8/2015 alcuna anticipazione di liquidità dalla Cassa depositi.

L'ente negli anni 2013 e 2014 ha fatto ricorso ad anticipazioni di liquidità da destinare al pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, da restituirsi con un piano di ammortamento a rate costanti di anni 30.

L'ente ha correttamente contabilizzato le anticipazioni di liquidità nel rispetto di quanto stabilito dalla Corte dei conti Sezione Autonomie con deliberazione n. 33/2015. Inoltre, non incorre nella fattispecie dell'utilizzo del fondo di sterilizzazione ai fini dell'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità di cui all'articolo 2, comma 6, D.L. 19 giugno 2015, n. 78, convertito nella legge 6 agosto 2015, n.125, e pertanto non risulta interessato dagli effetti delle recenti sentenze della Corte costituzionale e della precedente n. 4/2020.

Contratti di leasing

L'ente non ha in corso al 31/12/2020 contratti di locazione finanziaria e/o operazioni di partenariato pubblico e privato

Strumenti di finanza derivata

L'Ente non ha in corso contratti relativi a strumenti finanziari derivati.

VERIFICA OBIETTIVI DI FINANZA PUBBLICA

L'Ente **ha** conseguito un risultato di competenza dell'esercizio non negativo, nel rispetto delle disposizioni di cui ai commi 820 e 821 del citato art. 1 della L. 145/2018 in applicazione di quanto previsto dalla Circolare MEF RGS n° 3/2019 del 14 febbraio 2019.

Come desumibile dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto di gestione (allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118), come modificato dal DM 1.08.2019 infatti gli esiti sono stati i seguenti:

- W1 (Risultato di competenza): € 5.156.265,17
- W2 (equilibrio di bilancio): € 2.519.537,96
- W3 (equilibrio complessivo): € 630.956,24

Per quanto riguarda W2 e W3 si ricorda che ai sensi del DM 01/08/2019 si tratta di valori con finalità conoscitive.

ANALISI DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Entrate

In merito all'attività di verifica e di controllo delle dichiarazioni e dei versamenti, l'Organo di revisione, con riferimento all'analisi di particolari entrate in termini di efficienza nella fase di accertamento e riscossione, rileva che **non sono** stati conseguiti i risultati attesi per il recupero evasione Imu come da tabella seguente:

	Accertamenti	Riscossioni	FCDE	FCDE
			Accantonamento Competenza Esercizio 2019	Rendiconto 2020
Recupero evasione IMU	€ 294.000,00	€ -	€ -	€ 822.079,19
Recupero evasione TARSU/TIA/TARES	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione COSAP/TOSAP	€ -	€ -	€ -	€ -
Recupero evasione altri tributi	€ -	€ -	€ -	€ -
TOTALE	€ 294.000,00	€ -	€ -	€ 822.079,19

Il Collegio dà evidenza che la riscossione di competenza pari a 0 (zero) del recupero evasione IMU conferma tutti i rilievi di cui al parere sul bilancio di previsione 2021-2023, verbale nr. 20/2021 pagine 26 e 27.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per recupero evasione è stata la seguente:

	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 638.440,00	
Residui riscossi nel 2020	€ 62.699,00	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2020	€ 575.741,00	90,18%
Residui della competenza	€ 294.000,00	
Residui totali	€ 869.741,00	
FCDE al 31/12/2020	€ 822.079,19	94,52%

In merito si osserva a **conferma** di quanto sopra riportato che la percentuale di accantonamento al FCDE è quasi pari all'importo del residuo, atteso gli incassi del tutto irrisori.

Il Collegio rileva, infine, che non risultano somme per recupero di altri tributi sebbene importanti, in particolare per il tributo relativo allo smaltimento dei rifiuti.

IMU

Le entrate accertate nell'anno 2020 di € 1.890.000,00 rispetto a quelle dell'esercizio 2019 sono diminuite per gli effetti economici della pandemia.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per IMU è stata la seguente:

IMU		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 708.765,46	
Residui riscossi nel 2020	€ 709.009,76	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	-€ 244,30	
Residui al 31/12/2020	-€ 0,00	0,00%
Residui della competenza	€ 436.617,35	
Residui totali	€ 436.617,35	
FCDE al 31/12/2020		0,00%

TARI

Le entrate accertate nell'anno 2020 ammontano ad euro 4.351.550,00.

In merito si richiama quanto esposto a pagina 24 della presente relazione, che dà prova di un calcolo errato relativo alla quantificazione dei costi del servizio raccolta e smaltimento rifiuti del piano finanziario tari anno 2020.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TARSU-TIA-TARI è stata la seguente:

TARSU/TIA/TARI		
	Importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 8.955.234,78	
Residui riscossi nel 2020	-€ 450.507,38	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ -	
Residui al 31/12/2020	€ 8.504.727,40	94,97%
Residui della competenza	€ 4.351.550,00	
Residui totali	€ 12.856.277,40	
FCDE al 31/12/2020	€ 12.130.266,41	94,35%

In merito si osserva che il FCDE è quasi prossimo al 100% del residuo al 31/12/2020, e che le riscossioni per gli anni 2019 e precedenti saranno limitatissime con conseguente necessità di valutare lo stralcio dei residui atti in sede di rendiconto 2021, come già evidenziato.

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per TOSAP-PASSI CARRAI è stata la seguente:

TOSAP -PASSI CARRAI		
	importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 280.206,35	
Residui riscossi nel 2020	€ 57.894,10	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)	€ 99,48	
Residui al 31/12/2020	€ 222.212,77	79,30%
Residui della competenza	€ 67.433,17	
Residui totali	€ 289.645,94	
FCDE al 31/12/2020	€ 273.961,40	94,58%

Contributi per permessi di costruire

Gli accertamenti negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	2018	2019	2020
Contributi permessi a costruire e relative sanzioni			
Accertamento	€ 328.568,75	€ 227.119,38	€ 57.928,35
Riscossione	€ 328.568,75	€ 220.108,43	€ 57.928,35

La destinazione percentuale del contributo al finanziamento della spesa del titolo 1 è stata la seguente:

Contributi per permessi a costruire e relative sanzioni destinati a spesa corrente			
Anno	importo	% x spesa corr.	
2018	€ 328.568,75	44,77%	
2019	€ 227.119,38	25,90%	
2020	€ 34.809,01	60,09%	

Sanzioni amministrative pecuniarie per violazione codice della strada

(artt. 142 e 208 del d.lgs. 285/92)

Le somme accertate negli ultimi tre esercizi hanno subito la seguente evoluzione:

	2018	2019	2020
accertamento	€ 144.364,88	€ 107.006,24	€ 68.099,61
riscossione	€ 182.205,62	€ -	€ 45.853,21
%riscossione	126,21	-	67,33

La parte vincolata del (50%) risulta destinata come segue:

DESTINAZIONE PARTE VINCOLATA			
	Accertamento 2018	Accertamento 2019	Accertamento 2020
Sanzioni CdS	€ 144.364,88	€ 107.006,24	€ 68.099,61
fondo svalutazione crediti corrispondente	€ 52.803,00	€ 55.569,60	€ 34.342,63
entrata netta	€ 91.561,88	€ 51.436,64	€ 33.756,98
destinazione a spesa corrente vincolata	€ 45.780,84	€ 25.532,16	€ 29.032,36
% per spesa corrente	50,00%	49,64%	86,00%
destinazione a spesa per investimenti	€ -	€ 186,16	€ 4.724,62
% per Investimenti	0,00%	0,36%	14,00%

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per SANZIONI C.D.S. è stata la seguente:

sanzioni C.D.S.		
	importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 213.740,81	
Residui riscossi nel 2020	-€ 88.807,81	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2020	€ 124.933,08	84,88%
Residui della competenza	€ 22.264,40	
Residui totali	€ 147.179,48	
FCDE al 31/12/2020	€ 76.342,00	51,87%

Si ricorda che nel rispetto del comma 12 bis dell'art.142 del d.lgs. 285/1992, i proventi delle sanzioni derivanti da violazioni al limite massimo di velocità, devono essere attribuiti in misura pari al 50% all'ente proprietario della strada in cui è stato effettuato l'accertamento.

Proventi dei beni dell'ente: fitti attivi e canoni patrimoniali

La movimentazione delle somme rimaste a residuo per fitti attivi e canoni patrimoniali è stata la seguente:

FITTI ATTIVI		
	importo	%
Residui attivi al 1/1/2020	€ 564.702,62	
Residui riscossi nel 2020	€ 101.155,29	
Residui eliminati (+) o riaccertati (-)		
Residui al 31/12/2020	€ 463.547,33	68,28%
Residui della competenza	€ 215.338,35	
Residui totali	€ 678.885,68	
FCDE al 31/12/2020		0,00%

Il Collegio richiama in merito alla esatta quantificazione del FCDE quanto illustrato e motivato a pagine 23 e 24 della presente relazione, attesa la non congruità di un accantonamento pari a 0 (zero).

Spese correnti

La comparazione delle spese correnti, riclassificate per macro aggregati, impegnate negli ultimi due esercizi evidenzia:

Macroaggregati	Rendiconto 2019	Rendiconto 2020	variazione
101 redditi da lavoro dipendente	€ 1.850.780,64	€ 1.868.286,37	17.505,73
102 imposte e tasse a carico ente	€ 125.942,50	€ 127.487,84	1.545,34
103 acquisto beni e servizi	€ 5.431.430,95	€ 5.575.722,86	144.291,91
104 trasferimenti correnti	€ 850.335,85	€ 1.478.442,26	628.106,41
105 trasferimenti di tributi			0,00
106 fondi perequativi			0,00
107 interessi passivi	€ 333.241,63	€ 285.847,91	-47.393,72
108 altre spese per redditi di capitale			0,00
109 rimborsi e poste correttive delle entrate	€ 7.998,80	€ 6.830,93	-1.167,87
110 altre spese correnti	€ 378.138,88	€ 352.032,61	-26.106,27
TOTALE	€ 8.977.869,25	€ 9.694.650,78	716.781,53

Spese per il personale

La spesa per redditi di lavoro dipendente sostenuta nell'anno 2020, e le relative assunzioni hanno rispettato:

- i vincoli disposti dall'art. 3, comma 5 e 5 quater del d.l. 90/2014, dell'art.1 comma 228 della Legge 208/2015 e dell'art.16 comma 1 bis del d.l. 113/2016, e dall'art. 22 del d.l. 50/2017, sulle assunzioni di personale a tempo indeterminato per gli enti soggetti al pareggio di bilancio e al comma 762 della Legge 208/2015, comma 562 della Legge 296/2006 per gli enti che nel 2015 non erano assoggettati al patto di stabilità;
- i vincoli disposti dall'art. 9, comma 28 del d.l. 78/2010 sulla spesa per personale a tempo determinato, con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa; che obbligano a non superare la spesa dell'anno 2009 di euro 39.182,73;
- l'obbligo di riduzione della spesa di personale disposto dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006 rispetto a valore medio del triennio 2011/2013 che risulta di euro 2.078.618,79;
- l'art.40 del d. lgs. 165/2001;
- l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale come previsto dal comma 2 dell'art.23 del d.lgs. 75/2017/2017 assumendo a riferimento l'esercizio 2016.

Gli oneri della contrattazione decentrata impegnati nell'anno 2018, non superano il corrispondente importo impegnato per l'anno 2016 e sono automaticamente ridotti in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente, come disposto dall'art.9 del d.l. 78/2010.

La spesa di personale sostenuta nell'anno 2020, comunicata dal servizio finanziario con nota prot. 15942/21, rientra nei limiti di cui all'art.1, comma 557 e 557 quater della Legge 296/2006.

	Media 2011/2013	rendiconto 2020
	2008 per enti non soggetti al patto	
Spese macroaggregato 101	€ 2.369.348,57	€ 1.868.286,37
Spese macroaggregato 103	€ 99.203,96	
Irap macroaggregato 102	€ 168.138,75	€ 119.802,38
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Altre spese: da specificare.....		
Totale spese di personale (A)	€ 2.636.691,28	€ 1.988.088,75
(-) Componenti escluse (B)	€ 558.072,49	€ 337.245,58
(-) Altre componenti escluse:		
di cui rinnovi contrattuali		
(=) Componenti assoggettate al limite di spesa A-B	€ 2.078.618,79	€ 1.650.843,17
(ex art. 1, comma 557, legge n. 296/ 2006 o comma 562		

L'Organo di revisione ha certificato la costituzione del fondo per il salario accessorio.

L'Organo di revisione ha rilasciato il parere sull'accordo decentrato integrativo tenendo conto delle indicazioni della Relazione Illustrativa.

VERIFICA RISPETTO AI VINCOLI IN MATERIA DI CONTENIMENTO DELLE SPESE

L'Organo di revisione ha inoltre verificato il rispetto delle disposizioni in materia di consulenza informatica previsti dall'art. 1, commi 146 e 147 della legge 24 dicembre 2012 n. 228, nonché i vincoli di cui al comma 512 e seguenti della Legge 208/2015 in materia di acquisto di beni e servizi informatici.

L'Organo di revisione ha verificato il rispetto dell'obbligo di certificazione delle spese di rappresentanza.

RAPPORTI CON ORGANISMI PARTECIPATI

Verifica rapporti di debito e credito con i propri enti strumentali e le società controllate e partecipate

Crediti e debiti reciproci

Non ricorre la fattispecie-

Esternalizzazione dei servizi

Non ricorre la fattispecie.

Costituzione di società e acquisto di partecipazioni societarie

Non ricorre la fattispecie.

Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche

L'Ente ha provveduto all'analisi dell'assetto complessivo di tutte le partecipazioni possedute, dirette e indirette, predisponendo, evidenziando che non ricorrono i presupposti per un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Società che hanno conseguito perdite di esercizio

Non ricorre la fattispecie.

Ulteriori controlli in materia di organismi partecipati

Infine, l'Organo di revisione dà atto che i dati inviati dagli enti alla banca dati del Dipartimento del Tesoro sono congruenti con le informazioni sugli organismi partecipati allegate alla relazione sulla gestione.

CONTO ECONOMICO

Nel conto economico della gestione sono rilevati i componenti positivi e negativi secondo criteri di competenza economica così sintetizzati:

Il conto economico è stato formato sulla base del sistema contabile concomitante integrato con la contabilità finanziaria (attraverso la matrice di correlazione di Arconet) e con la rilevazione, con la tecnica della partita doppia delle scritture di assestamento e rettifica.

Nella predisposizione del conto economico sono stati rispettati i principi di competenza economica ed in particolare i criteri di valutazione e classificazione indicati nei punti da 4.1 a 4.36, del principio contabile applicato n.4/3.

In merito al risultato economico conseguito nel 2020, evidenziato nell'elaborato (allegato n. 10 Rendiconto della gestione 2020), si indica quanto segue:

descrizione	Gestione anno 2020	Gestione anno 2019	note
		-	-

componenti positivi della gestione	+ 15.734.549,26	+12.653.469,97	Le voci comprendono accertamenti e impegni dell'esercizio; gli accertamenti/impegni 2020 sono aumentati in virtù di diversi trasferimenti pubblici
componenti negativi della gestione	-14.462.097,91	-10.595.431,51	
Risultato della gestione	+ 1.272.451,35	+ 2.058.038,46	+ 785.587,11
Proventi ed oneri finanziari	- 285.845,59	- 333.050,41	- Interessi passivi
Risultato economico	+ 986.605,76	+ 1.724.988,05	+ 738.382,29
Proventi ed oneri straordinari	+167.644,89	-2.834.489,49	Nel 2019 sono state certificate insussistenze di residui attivi
imposte	-117.345,42	-116.271,44	-
Risultato dell'esercizio	+ 1.036.905,23	- 1.225.772,88	-

Il Collegio osserva:

- il risultato della gestione (differenza fra componenti positivi e componenti negativi) è peggiorato rispetto alla gestione precedente di € 785.587,11;
- Il risultato economico, depurato della parte straordinaria (area E), presenta un saldo di euro 986.605,76 con un peggioramento dell'equilibrio economico di euro 738.382,29 rispetto al risultato del precedente esercizio in € 1.724.988,05
- il risultato dell'esercizio 2020 è di + € 1.036.905,23 mentre nel 2019 è pari a -€ 1.225.772,88, in quanto nel 2019 si sono rilevate insussistenze dell'attivo di € 2.834.489,49 per stralcio di residui attivi di dubbia esigibilità.

Le quote di ammortamento sono state determinate sulla base dei coefficienti indicati al punto 4.18 del principio contabile applicato 4/3.

Le quote di ammortamento rilevate negli ultimi tre esercizi sono le seguenti:

Quote di ammortamento		
2018	2019	2020
1.143.740,99	1.952.196,72	5.051.218,19

STATO PATRIMONIALE

Nello stato patrimoniale sono rilevati gli elementi dell'attivo e del passivo, nonché le variazioni che gli elementi patrimoniali hanno subito per effetto della gestione.

I valori patrimoniali al 31/12/2020 e le variazioni rispetto all' anno precedente sono di seguito rilevati.

Per quanto concerne l'obbligo di aggiornamento degli inventari si segnala:

Inventario di settore	Ultimo anno di aggiornamento
Immobilizzazioni immateriali	2016
Immobilizzazioni materiali di cui:	
- inventario dei beni immobili	2017
- inventario dei beni mobili	2016
Immobilizzazioni finanziarie	2016
Rimanenze	2016

La verifica degli elementi patrimoniali al 31/12/2020 ha evidenziato:

ATTIVO

Immobilizzazioni

Le immobilizzazioni iscritte nello stato patrimoniale sono state valutate in base ai criteri indicati nel punto 6.1 del principio contabile applicato 4/3 i valori iscritti trovano corrispondenza con quanto riportato nell'inventario e nelle scritture contabili.

L'ente ha terminato le procedure di valutazione dei cespiti rispetto ai nuovi criteri stabiliti dal principio 4/2.

L'ente si è dotato di idonee procedure contabili per la compilazione e la tenuta dell'inventario: esistono rilevazioni sistematiche ed aggiornate sullo stato della effettiva consistenza del patrimonio dell'ente.

L'Organo di revisione ha verificato che l'ente ha effettuato la conciliazione fra inventario contabile e inventario fisico.

Non risultano beni dichiarati fuori uso.

Le immobilizzazioni finanziarie riferite alle partecipazioni sono state valutate in base ai criteri indicati al punto 6.1.3 del principio contabile applicato 4/3.

Crediti

È stata verificata la conciliazione tra residui attivi diversi da quelli di finanziamento e l'ammontare dei crediti di funzionamento, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3, nonché tra il fondo crediti di dubbia esigibilità e il fondo svalutazione crediti.

Il fondo svalutazione crediti è stato portato in detrazione delle voci di credito a cui si riferisce ed è almeno pari a quello accantonato nel risultato di amministrazione

In contabilità economico-patrimoniale sono conservati anche i crediti stralciati col rendiconto 2019 i dalla contabilità finanziaria; si evidenzia che in corrispondenza di questi ultimi deve essere iscritto in contabilità economico-patrimoniale un fondo pari al loro ammontare, come indicato al punto 6.2b1 del principio contabile applicato 4/3.

I crediti stralciati col rendiconto 2020 seppur esistenti non risultano negli elenchi allegati al rendiconto.

L'Organo di revisione espone la conciliazione tra residui attivi del conto del bilancio e i crediti.

Crediti dello Sp	€	7.013.858,68
FCDE economica	€	13.353.641,29
Depositi postali		
Depositi bancari		
Saldo iva a credito da dichiarazione	-€	104.552,00
Crediti stralciati		
Accertamenti pluriennali titolo Ve VI		
altri residui non connessi a crediti	€	237.446,58
RESIDUI ATTIVI =	€	20.709.498,55

Il credito IVA non è stato compensato né destinato a copertura di spese correnti.

Disponibilità liquide

È stata verificata la corrispondenza del saldo patrimoniale al 31/12/2020 delle disponibilità liquide con le risultanze del conto del tesoriere e degli altri depositi bancari e postali.

PASSIVO

Patrimonio netto

Il patrimonio netto è così suddiviso:

PATRIMONIO NETTO	Importo
Fondo di dotazione	€ 4.860.721,86
Riserve	€ 23.178.920,16
da risultato economico di esercizi precedenti	€ 3.485.971,43
da capitale	€ 6.226.096,42
da permessi di costruire	€ 2.989.885,20
riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali	€ 10.476.967,11
altre riserve indisponibili	€ -
risultato economico dell'esercizio	€ 1.036.905,23
totale patrimonio netto	29.076.547,25

Fondi per rischi e oneri

I fondi per rischi e oneri sono così distinti:

	Importo
fondo per controversie	€ 400.000,00
fondo perdite società partecipate	
fondo per manutenzione ciclica	
fondo per altre passività potenziali probabili	€ 26.300,00
totale	€ 426.300,00

Debiti

Per i debiti da finanziamento è stata verificata la corrispondenza tra saldo patrimoniale al 31/12/2020 con i debiti residui in sorte capitale dei prestiti in essere.

Per gli altri debiti è stata verificata la conciliazione con i residui passivi diversi da quelli di finanziamento. Non si rileva un debito annuale IVA da doversi imputare nell'esercizio in cui è effettuata la dichiarazione.

La conciliazione tra residui passivi e debiti è data dalla seguente relazione:

Debiti	€ 12.507.502,52
Debiti da finanziamento	€ 6.433.687,35
Saldo iva a debito da dichiarazione	
Residuo titolo IV + interessi mutuo	
Residuo titolo V anticipazioni	
impegni pluriennali titolo III e IV*	
altri residui non connessi a debiti	€ 55.005,21
RESIDUI PASSIVI =	€ 6.128.820,38

Ratei, risconti e contributi agli investimenti

Le somme iscritte sono state calcolate nel rispetto del punto 6.4.d. del principio contabile applicato 4/3.

Non sono rilevate concessioni pluriennali.

L'importo al 1/1/2020 dei contributi per investimenti è stato ridotto di euro 632.232,10 quale quota annuale di contributo agli investimenti proporzionale alla quota di ammortamento del bene finanziato dal contributo.

RELAZIONE DELLA GIUNTA AL RENDICONTO

L'Organo di revisione dà evidenza che l'articolo 231 del TUEL così stabilisce *"La relazione sulla gestione è un documento illustrativo della gestione dell'ente, nonché dei fatti di rilievo verificatisi dopo la chiusura dell'esercizio, contiene ogni eventuale informazione utile ad una migliore comprensione dei dati contabili, ed è predisposto secondo le modalità previste dall'art. 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.*

L'articolo 11, comma 6, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, alla lettera o) prevede che la relazione debba fornire, oltre a quelle già specificate nelle lettere precedenti, le altre informazioni riguardanti i risultati della gestione, richieste dalla legge o necessarie per l'interpretazione del rendiconto.

Il Collegio, nel richiamare in merito tutte le prescrizioni del principio applicato n. 9, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, ritiene opportuno riportare i seguenti punti:

9.2.20 Sono in disavanzo di amministrazione gli enti con un risultato di amministrazione di importo insufficiente a comprendere le relative quote vincolate, destinate ed accantonate. Il disavanzo di amministrazione da ripianare è pari all'importo negativo della lettera E dell'allegato riguardante il risultato di amministrazione. Nel caso in cui il legislatore abbia autorizzato specifiche modalità di ripiano di singole quote del disavanzo di amministrazione, nella nota illustrativa e nella relazione sulla gestione è descritta la composizione del disavanzo tra tali componenti e la composizione delle relative quote di ripiano da applicare agli esercizi considerati nel bilancio di previsione.

9.2.21 Il disavanzo di amministrazione accertato a seguito dell'approvazione del rendiconto, al netto del debito autorizzato e non contratto di cui all'art. 40 del presente decreto è tempestivamente applicato al bilancio iscrivendone l'intero importo nel primo esercizio considerato nel bilancio di previsione in corso di gestione, prima di tutte le spese, come disavanzo da recuperare. La mancata variazione di bilancio che, in corso di gestione, applica al bilancio il disavanzo accertato nel rendiconto della gestione è equiparata a tutti gli effetti alla mancata approvazione del rendiconto.

9.2.23 È applicato al bilancio di previsione anche il disavanzo di amministrazione presunto accertato in occasione dell'approvazione del medesimo bilancio di previsione. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede alle iniziative necessarie al ripiano del disavanzo definitivamente accertato. Nel rispetto del principio della prudenza, nelle more dell'approvazione del rendiconto della gestione, è applicato al bilancio di previsione in gestione anche l'eventuale maggiore disavanzo di amministrazione presunto accertato nel corso dell'esercizio, ad esempio in occasione dell'approvazione del rendiconto da parte della giunta regionale.

9.2.24 Il disavanzo di amministrazione può essere ripianato negli esercizi considerati nel bilancio di previsione in ogni caso non oltre la durata della consiliatura/legislatura regionale, contestualmente all'adozione di una delibera consiliare avente ad oggetto il piano di rientro dal disavanzo. Ad esempio, se la consiliatura/legislatura regionale termina nel corso del secondo esercizio considerato nel bilancio di previsione, il disavanzo di amministrazione deve essere ripianato entro tale secondo esercizio.

9.2.28 Il disavanzo di amministrazione di un esercizio non applicato al bilancio e non ripianato a causa della tardiva approvazione del rendiconto o di una successiva rideterminazione del disavanzo già approvato, ad esempio a seguito di sentenza, è assimilabile al disavanzo non ripianato di cui alla lettera b) del paragrafo 9.2.26, ed è ripianato applicandolo per l'intero importo all'esercizio in corso di gestione. Sono escluse dall'applicazione del principio le sentenze che comportano la formazione di nuove obbligazioni giuridiche per le quali non era possibile effettuare accantonamenti. E' tardiva l'approvazione del rendiconto che non consente l'applicazione del disavanzo al bilancio dell'esercizio successivo a quello in cui il disavanzo si è formato.

Ciò esposto, l'Ente **non ha** predisposto la relazione della giunta (che include la nota illustrativa/integrativa che molti Comuni redigono separatamente, in ossequio al punto 9.2.20 del principio applicato n. 9) in aderenza a quanto previsto dall'articolo 231 del Tuel sopra riportato e dai principi contabili applicati, in specie dal più volte citato principio n. 9, di cui all'allegato 4/2 del decreto legislativo n. 118/2021.

In particolare:

- nella relazione **non sono** illustrati i fatti di rilievo della gestione, primi fra tutti la formazione e le cause dell'ulteriore disavanzo di amministrazione di € 1.369.702,78, come determinato congruamente dal collegio, per il quale non si forniscono spiegazioni e valutazioni;

- la relazione **non indica**, sebbene sia obbligatorio, la scelta di applicare l'intero disavanzo nell'esercizio 2021 o ripartito in tre anni 2021-2023 riservandosi in questo caso di proporre la delibera del piano di rientro oggetto del parere dell'organo di revisione;

- la relazione **non indica** i fatti più importanti successivi al 31/12/2020, considerato che l'ente già è in disavanzo e che il rendiconto 2020 dovrà essere approvato ad esercizio finanziario largamente trascorso;

il Collegio osserva che tali necessarie informazioni insieme alla indicazione della scelta di applicare nel 2021 o per quota nel triennio 2021-2023 il disavanzo di amministrazione non trovano alcuna menzione neanche nella scarna delibera nr. 39/2021, che non riproduce i dati contabili più importanti quali il risultato di amministrazione e la ripartizione dello stesso;

- nella relazione **non sono fornite**, altresì, importanti informazioni sul mutamento dei parametri di deficitarietà (comunque erroneamente calcolati come illustrato a pagine 7) e sui principali indicatori sintetici di bilancio, necessarie per un ente in disavanzo di amministrazione dal 2019, che registra un peggioramento nel 2020; si evidenzia che l'ente potrà sfiorare nel 2022 quattro parametri di deficitarietà diventando ente strutturalmente deficitario ai sensi dell'articolo 242 del Tuel (aspetto trattato a pagina 8 della presente relazione).

Inoltre, per quanto già trattato nei paragrafi precedenti:

- la relazione **non riporta** informazioni sui criteri adottati per la determinazione del FCDE, né tali notizie sono fornite con la delibera n. 39/2021 o con una separata comunicazione;

- la relazione riporta nella tabella Riconcontro risultati della gestione, pagina 11, il risultato di amministrazione di € 13.657.623,00 che **non corrisponde** a quello effettivo di € 13.658.885,68 riportato nel Prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione 2020;

- la relazione **non riporta** i tre parametri di deficitarietà ma solo uno, con alcuni indicatori sintetici errati o non definiti (pagine 6,7,8,9,10);

- la relazione **non riporta** il fondo cassa esatto di € 359.914,90 del verbale di cassa del 30/03/2021, indicando erroneamente la cassa vincolata in € 399.296,70 (pagine 12 e 13);

- la relazione riporta indicatori sintetici del rendiconto errati e in alcuni casi senza valore, fornendo notizie errate sull'interpretazione di dati fondamentali del rendiconto.

Per tutto quanto illustrato e motivato il collegio dei revisori **esprime parere non favorevole** su un atto fondamentale del rendiconto della gestione 2020.

IRREGOLARITÀ NON SANATE, RILIEVI, CONSIDERAZIONI E PROPOSTE

L'organo di revisione ritiene necessario evidenziare che le osservazioni sono assorbite dal parere non favorevole di cui al successivo paragrafo, per tutto quanto motivatamente illustrato.

L'organo di revisione ritiene altresì indispensabile richiamare l'importanza dei suggerimenti espressi nei pareri al bilancio e al rendiconto formalizzati nel tempo, cui si rimanda integralmente.

Il Collegio ritiene, in assenza delle necessarie informazioni della relazione illustrativa sul rendiconto e riservandosi ogni approfondimento in merito, che l'ulteriore disavanzo sia da collegare alle limitate riscossioni delle entrate, atteso che le spese nel tempo sono state opportunamente contenute.

Inoltre, il collegio non è a conoscenza di un invio "provvisorio" alla BDAP, prima dell'approvazione dei documenti da parte del Consiglio.

CONCLUSIONI

Tenuto conto di tutto quanto esposto, rilevato e motivato, ed in particolare:

1. che non è stata disposta l'applicazione al bilancio di previsione 2021-2023 del disavanzo di amministrazione, da determinarsi in € 1.369.702,78 e non in € 1.131.382,66, per effetto di quanto provato circa la congrua determinazione del FCDE e le somme inserite nell'allegato a/1 e a/3 (pagine 23 e 24);

2. che tale obbligo è stato già disatteso con l'approvazione dello schema di bilancio 2021-2023, come espressamente indicato nel verbale n. 20/2021 (pagine 6-7-8-9), nonostante fosse esplicitamente imposto dalla normativa contabile, in particolare si riporta quanto indicato all'articolo 188, comma 1 bis, del D.Lgs. 267/2000 e ultimi due periodi del principio applicato 9.2.14, allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011:

articolo 188, comma 1 bis

"L'eventuale disavanzo di amministrazione presunto accertato ai sensi dell'art. 186, comma 1-bis, è applicato al bilancio di previsione dell'esercizio successivo secondo le modalità previste al comma 1. A seguito dell'approvazione del rendiconto e dell'accertamento dell'importo definitivo del disavanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, si provvede all'adeguamento delle iniziative assunte ai sensi del presente comma."

principio applicato 9.2.14, ultimi due periodi

"Nel corso dell'esercizio provvisorio, se il prospetto aggiornato del risultato di amministrazione presunto evidenzia un disavanzo di amministrazione (lettera E della sezione 2 del prospetto), non è possibile proseguire la gestione secondo le regole dell'esercizio provvisorio. È necessario che l'ente proceda all'immediata approvazione del bilancio di previsione, iscrivendo tra le spese il disavanzo. Nelle more dell'approvazione del bilancio di previsione, la gestione prosegue secondo le regole della gestione provvisoria."

3. della mancata definizione delle misure da intraprendere mediante la necessaria ed espressa indicazione del disavanzo da applicarsi al bilancio di previsione nell'esercizio 2021 o ripianato entro il triennio 2021-2023, riservandosi in quest'ultimo caso la esplicitazione delle misure di recupero pluriennale con delibera consiliare successiva, che dovrà essere oggetto di parere dell'organo di revisione (principio applicato 9.2.25 ed articolo 188, comma 1, del Tuel);

4. della non corretta quantificazione del FCDE, che ha inciso sulla determinazione del disavanzo di amministrazione quantificato in misura inferiore alle reali necessità (pagina 23 e 24);

5. delle evidenti criticità del fondo contenzioso e della stessa gestione dei debiti fuori bilancio in genere (pagine 9,10,31,32), che impongono:

- un aumento del fondo contenzioso di almeno € 100.000;

- la verifica approfondita e documentale dei debiti fuori bilancio, considerato che per l'incongruenza dei dati trasmessi, per l'omessa indicazione del pignoramento presso terzi e per l'assenza di delibere di riconoscimento debiti da oltre un anno, la situazione debitoria comunicata non è attendibile;

6. delle violazioni in sede di riaccertamento ordinario dei residui, con conseguente errata determinazione del FPV parte corrente (da pagina 26 a pag.29);

7. della determinazione, ai sensi del D.M. Interno e Mef del 28/12/2018 e dell'articolo 242, comma 2, del Tuel, di n. 1 parametro di deficiarietà in luogo dei tre effettivi, come dimostrato nella presente relazione (pagine 6,7,8,9,10);

8. dell'inserimento nel prospetto a/2 di quote vincolate inesistenti nell'importo di € 305.995, per quanto provato nel paragrafo Risultato di amministrazione (pagina 24)

9. del mancato inserimento nel prospetto a/2 della quota di € 287.900,00 relativa alla tari 2020, come illustrato e motivato nel paragrafo Risultato di amministrazione (pagina 24)

10. dell'assenza di vitali informazioni nella relazione alla gestione e nella delibera n. 39/2021, tra cui quelle sulla formazione del nuovo disavanzo di amministrazione, sulla scelta relativa all'applicazione al bilancio di previsione nel 2021 o entro il triennio 2021-2023 del disavanzo di amministrazione ordinario, sul mutamento dei parametri di deficiarietà e sulle modifiche degli indicatori sintetici più rilevanti per un ente che già è in disavanzo dal 2019, sui fatti più rilevanti della gestione anche successivi alla chiusura del rendiconto redatto ormai ad anno inoltrato;

11. dell'assenza di qualsiasi valutazione prospettica sull'evoluzione della situazione economica-finanziaria-patrimoniale dell'ente, che potrà diventare con molta probabilità dal 2022, come indicato a pagina 8, ente strutturalmente deficitario;

9. dell'assenza dei conti degli agenti contabili, obbligo previsto dall'articolo 233 del Tuel (pagina 8);

Il Collegio dei revisori

richiamato e confermato tutto quanto sopra esposto;

verificato che:

- il rendiconto non è stato redatto nell'osservanza delle norme di Legge, dello Statuto dell'Ente, del regolamento di contabilità, dei precetti del TUEL, delle norme del D.Lgs. n.118/2011, nonché dei principi generali o postulati e principi contabili applicati di cui agli allegati 1 e 4/2 del menzionato decreto n. 118;

atteso che:

- le evidenti e particolarmente gravi violazioni della normativa contabile e dei principi generali e applicati di cui al decreto legislativo n. 118/2011, come illustrate e motivate, invalidano il rendiconto della gestione 2020 così come proposto;

- tra le violazioni ricorrono quelle che hanno determinato l'omissione della corretta valutazione dei risultati di gestione, l'omissione della scelta di disporre necessariamente l'applicazione del disavanzo di amministrazione al bilancio di previsione nell'anno 2021 o entro il triennio 2021-2023, la mancata determinazione di 3 (tre) parametri deficitarietà, come da prospetto di calcolo degli stessi;

- ribadito che non è stata fornita nella relazione della gestione 2020 e nella delibera nr. 39/2021 nessuna obbligatoria informazione sui risultati di gestione, tassativamente prescritte dalla normativa contabile armonizzata, ed in specie dal principio contabile applicato n. 9, di cui all'allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011, tra cui si ribadiscono quelle:

- in riferimento alla formazione del disavanzo di amministrazione ordinario formatosi nel 2020, con un notevole peggioramento del disavanzo dell'esercizio precedente certificato col rendiconto 2019;

- in riferimento alla determinazione delle misure finalizzate al rientro dal disavanzo, mediante esplicitazione della scelta di applicare al bilancio di previsione il disavanzo nell'anno 2021 o nel triennio 2021-2023, riservandosi in quest'ultimo caso la predisposizione di una delibera consiliare oggetto del parere dell'organo di revisione;

- dei mutamenti dei parametri di deficitarietà e delle valutazioni sugli indicatori più importanti;

- in generale sugli aspetti più rilevanti della gestione, anche successiva alla chiusura dell'esercizio al 31/12/2020, in considerazione che l'ente è in disavanzo acclarato dall'01/01/2020 e che il rendiconto 2020 è redatto ad esercizio finanziario inoltrato e riporta un ulteriore, notevole disavanzo ordinario;

considerato il principio generale della coerenza n. 10 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 118/2011 che così recita: *"Occorre assicurare un nesso logico e conseguente fra la programmazione, la previsione, gli atti di gestione e la rendicontazione generale. La coerenza implica che queste stesse funzioni ed i documenti contabili e non, ad esse collegati, siano strumentali al perseguimento dei medesimi obiettivi. Il nesso logico infatti deve collegare tutti gli atti contabili preventivi, gestionali e consuntivi, siano essi di carattere strettamente finanziario, o anche economico e patrimoniale, siano essi descrittivi e quantitativi, di indirizzo politico ed amministrativo, di breve o di lungo termine*

La coerenza interna implica:

- *in sede preventiva, che gli strumenti di programmazione pluriennale e annuale siano conseguenti alla pianificazione dell'ente;*

- *in sede di gestione, che le decisioni e gli atti non siano in contrasto con gli indirizzi e gli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione pluriennale e annuale e non pregiudichino gli equilibri finanziari ed economici;*

- *in sede di rendicontazione, che sia dimostrato e motivato lo scostamento fra risultati ottenuti e quelli attesi.*

La coerenza interna del sistema di bilancio riguarda anche i criteri particolari di valutazione delle singole poste in conformità ai postulati e principi generali e concerne le strutture e le classificazioni dei conti nel bilancio di previsione, nel rendiconto e nel bilancio d'esercizio. Le strutture dei conti devono essere tra loro comparabili non solo da un punto di vista formale ma anche di omogeneità e correttezza negli oggetti di analisi e negli aspetti di contenuto dei fenomeni esaminati.

La coerenza esterna comporta una connessione fra il processo di programmazione, previsione, gestione e rendicontazione dell'amministrazione pubblica, le direttive e le scelte strategiche di altri livelli di governo del sistema

pubblico anche secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica.

Dato atto che:

- le violazioni contabili illustrate nei paragrafi precedenti (FCDE, mancata applicazione del disavanzo di amministrazione, parametri di deficitarietà, fondo contenzioso, etc..) alterano i dati del rendiconto 2020 e conseguentemente le stesse previsioni del bilancio di previsione 2021-2023, in quanto il Dup e il documento di programmazione per come formulati non riproducono la verità della situazione economica, finanziaria e patrimoniale reale dell'Ente;
- che quanto affermato è comprovato già solo limitandosi a considerare che non è stato disposto di applicare immediatamente al bilancio di previsione 2021-2023 l'ulteriore disavanzo di amministrazione ordinario, nel 2021 o per quota nel triennio 2021-2023, commettendo la massima violazione dei principi contabili armonizzati che ne impongono espressamente l'obbligo;

esprime

PARERE NON FAVOREVOLE per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio finanziario 2020, evidenziando contestualmente che per l'ente, già in gestione provvisoria ai sensi dell'articolo 163, comma 2, del Tuel, **trovano piena applicazione le disposizioni di cui all'articolo 188, comma 1 quater, del Tuel** di seguito testualmente riportato:

"Agli enti locali che presentino, nell'ultimo rendiconto deliberato, un disavanzo di amministrazione ovvero debiti fuori bilancio, ancorché da riconoscere, nelle more della variazione di bilancio che dispone la copertura del disavanzo e del riconoscimento e finanziamento del debito fuori bilancio, è fatto divieto di assumere impegni e pagare spese per servizi non espressamente previsti per legge. Sono fatte salve le spese da sostenere a fronte di impegni già assunti nei precedenti esercizi"

inoltre, dato atto che il bilancio di previsione e il rendiconto di gestione, documenti contabili fondamentali della vita amministrativa di un ente pubblico, sono atti strettamente collegati come si evince agevolmente dalla normativa contabile applicabile e come chiaramente indicato dal postulato n. 10 poco sopra riportato;

richiamato l'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo nr. 267/2000;

invita

l'organo consiliare a adottare i dovuti provvedimenti di competenza per il bilancio di previsione, in virtù dei rilievi formulati nel parere di cui al verbale nr. 20/2021, e per il rendiconto 2020, in virtù dei rilievi formulati nella presente relazione, al fine di riportare i più importanti documenti contabili alla verità della situazione contabile- finanziaria-patrimoniale in cui versa effettivamente l'ente.

inoltre, considerato:

- che in sede di verifica del primo e del nuovo schema di bilancio di previsione 2021-2023, del riaccertamento ordinario dei residui, ed ora del rendiconto della gestione 2020, si sono rilevate omissioni per atti non trasmessi nonché incongruenze di dati per atti riferibili alla stessa fattispecie oggetto del controllo dell'organo di revisione, puntualmente evidenziati;
- che, sebbene richiesti, non sono stati trasmessi alcuni documenti fondamentali per le verifiche di legge (in sede di bilancio, il prospetto analitico della spesa personale e le delibere di approvazione piano finanziario e tariffe tari, ed in sede di rendiconto, l'elenco completo agenti contabili e le rese dei conti di alcuni agenti contabili);
- la stessa formulazione della delibera nr. 39/2021 è tale che non permette di avere informazioni basilari sul risultato di amministrazione mediante la riproposizione almeno della tabella dimostrativa del risultato amministrazione, né indica le misure da intraprendere per il recupero del disavanzo da applicare obbligatoriamente al bilancio, limitandosi ad approvare genericamente ai punti 1 e 2 del dispositivo gli atti allegati (si evidenzia che i dati contabili nella delibera di approvazione dello schema di bilancio n. 37/2021 sono stati regolarmente riportati);
- la nota integrativa allo schema di bilancio 2021-2023 e la relazione al rendiconto 2020 sono carenti di dati ed informazioni vitali oltre che necessarie; ciò ha reso particolarmente difficile il controllo dei revisori e nello stesso tempo rende complicato il controllo diffuso dei cittadini, in spregio al principio della comparabilità e verificabilità n. 12 dei principi generali o postulati dell'allegato 1 del D.Lgs 118/2011;
- l'assenza di fondamentali informazioni richieste, che l'organo di revisione non ha potuto acquisire, ha

impedito ulteriori e necessarie verifiche su aspetti fondamentali dell'attività di programmazione;

- la violazione dei principi generali o postulati dell'allegato 1 del D.Lgs. n. 118/2011, per tutto quanto esposto e motivato, ed in particolare n. 5 (Principio della veridicità, attendibilità, correttezza e comprensibilità), n. 6 (principio della significatività e rilevanza), n. 8 (principio della congruità), n. 9 (principio della prudenza), n. 10 (principio della coerenza), n. 11 (principio della continuità e della costanza), n. 16 (principio della competenza finanziaria);

stigmatizza

l'operato dell'organo gestionale, che ha reso particolarmente difficile, impossibile nei casi indicati, espletare i controlli di legge.

L'ORGANO DI REVISIONE

DR. DANILO LETTERA - PRESIDENTE

DR. ANTONIO FERRAIUOLO - COMPONENTE

DR. GENNARO D'ORSO - COMPONENTE

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE